



CRISTINA GRIECO\*

## INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTI UMANI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA. ALLA RICERCA DI UN DELICATO EQUILIBRIO

SOMMARIO: -1. Introduzione. – 2. La Carta di Nizza e la CEDU alla prova dell'IA. – 3. I diritti umani potenzialmente interessati in negativo dallo sviluppo dei sistemi di IA. – 4. I principali strumenti di *soft law* in materia di IA. – 4.1. La CEDU e le linee guida del Consiglio d'Europa. 4.2. – La posizione del Parlamento europeo: la Carta sulla Robotica e la Risoluzione sulle implicazioni dei *big data* per i diritti fondamentali. – 4.3. Le linee guida, il libro bianco della Commissione e la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale. – 5. La proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale. – 6. Conclusioni. Strumenti “vecchi” per rischi “nuovi”.

### 1. Introduzione.

Il rapporto tra impiego di sistemi di intelligenza artificiale e rispetto dei diritti fondamentali è divenuto negli ultimi anni un tema di stretta attualità. È pur vero che all'inizio degli anni quaranta, il russo Isaac Asimov aveva già previsto tutto quando all'interno dei suoi libri teorizzava le tre leggi della robotica<sup>1</sup>. Dalla fantascienza alla realtà il passo è più breve di quanto si pensi. Al giorno d'oggi parole come metaverso, algoritmo, *blockchain*, intelligenza artificiale sono entrate potentemente nella quotidianità.

Eppure fornire una definizione univoca di intelligenza artificiale (di seguito anche IA) è tutt'altro che un compito semplice e, ancora oggi, non può dirsi che ne esista una generalmente riconosciuta. A tale proposito è stato osservato come persino *Wikipedia*,

---

\* Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Macerata.

<sup>1</sup> Secondo le quali: 1. *un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno*; 2. *un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto alla prima legge*; 3. *un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la prima o con la seconda legge*. Pubblicate per la prima volta nel 1942 nel racconto intitolato *Circolo vizioso* sulla rivista di fantascienza *Astounding Science-Fiction*, sono seguite da una quarta legge pubblicata in seguito secondo la quale: 4. *Un robot non può recar danno all'umanità e non può permettere che, a causa di un suo mancato intervento, l'umanità riceva danno*, I. ASIMOV, *Io Robot*, Londra, 1950, *passim*.

l'enciclopedia libera più vasta disponibile, si sia accontentata di una definizione tautologica<sup>2</sup> che poco valore aggiunto apporta alla discussione sul tema<sup>3</sup>.

Tuttavia, a prescindere dalle definizioni, è indubbio che lo sviluppo incredibilmente rapido che sta avendo l'intelligenza artificiale stia generando nuove opportunità e, al contempo, rischi inediti in tutti gli ambiti della società, non ultimi diritto e giustizia<sup>4</sup>. A ben vedere, infatti, il binomio diritto e IA presenta delle affinità, seppur di non immediata percezione<sup>5</sup>, e allo stesso tempo, restituisce problematiche e interrogativi del tutto nuovi destinati ad incidere sugli effetti che la rivoluzione digitale in atto avrà sulla tutela dei diritti dei singoli e sul progresso del ragionamento giuridico<sup>6</sup>, particolarmente in vista del così detto Web 5.0 o *Emotional Web*<sup>7</sup>.

Nonostante i timori legati alle capacità di auto apprendimento di questi sistemi, la cui evoluzione non risulta sempre prevedibile, accresciuti anche da un quadro giuridico frammentario e lacunoso, è innegabile che l'IA stia assumendo un ruolo sempre più cruciale nel percorso di trasformazione digitale della società e stia modificando il modo di approcciare alcune delle sfide decisive e urgenti dei tempi moderni, come i cambiamenti climatici<sup>8</sup>, la tutela dell'ambiente, la sanità, la razionalizzazione delle risorse e la digitalizzazione della PA.

Le stesse istituzioni europee, ravvisando nelle tecnologie di IA una grande opportunità ma, allo stesso tempo, una potenziale minaccia, negli ultimi anni hanno iniziato ad interessarsi in modo crescente del tema. Si sono già registrate molte ed eterogenee iniziative a diversi livelli, anche se, almeno all'inizio, risultavano caratterizzate da un

<sup>2</sup> Di fronte alla sfida definitoria *par excellence*, Wikipedia si limita ad una tautologia (Voce "Artificial Intelligence") "Artificial intelligence (AI) is intelligence demonstrated by machines, as opposed to natural intelligence displayed by animals including humans". L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Varese, 2022, p. 40 ss. L'A. osserva come questa definizione, assolutamente vera, risulti anche del tutto inutile.

<sup>3</sup> Nonostante ciò, istituzioni appartenenti ad ordinamenti diversi si sono cimentate nel compito di fornire una definizione di IA. La Commissione europea, ad esempio, l'ha definita come quell'insieme di «sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia per raggiungere specifici obiettivi» mentre il Consiglio d'Europa si è espresso nei seguenti termini «a set of advanced general-purpose technologies which use techniques from statistics, computer science and cognitive psychology to enable machines to do highly complex tasks efficiently».

<sup>4</sup> Per alcune interessanti riflessioni sulla prevenzione della criminalità utilizzando la tecnologia si vedano le riflessioni di J.T. KRAFT, *Big Data Analytics, Rising Crime, and Fourth Amendment*, in *University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy*, 2017, pp. 249-271

<sup>5</sup> Non è casuale che sistemi algoritmici abbiano trovato veloce impiego in servizi quali *l'Information Retrieval* e il *Legal Reasoning*.

<sup>6</sup> Per esempio la decisione di un giudice automatico potrebbe essere influenzata anche dagli aspetti emotivi, così come accade oggi nell'interazione tra gli umani. Si vedano in dottrina le riflessioni di E. CALZOLAIO, *Intelligenza artificiale ed autonomia della decisione: problemi e sfide*, in E. Calzolaio (a cura di) *La decisione nel prisma dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2020, p. 1 ss. In questo scenario in che modo un avvocato umano sarà in grado di persuadere un giudice automatico, E. FRANCESCONI, *Intelligenza artificiale e diritto: tra scienza e fantascienza*, in S. Dorigo (a cura di) *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pisa, 2020, p. 11 ss.

<sup>7</sup> È lo stadio in cui le machine arriveranno a tenere conto anche delle emozioni. K. PATEL, *Incremental journey for world wide web: Introduced with web 1.0 to recent web 5.0 – a survey paper*, in *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering*, 2013, p. 410 ss. R. PENROSE, *La mente nuova dell'imperatore*, Milano, 1992, *passim*. L'A. evidenzia che "la mente umana non è algoritmica" ovvero non è una macchina di Turing. Per alcune riflessioni interessanti sul rapporto uomo-macchina v. P. STANZIONE, *La democrazia alla sfida degli algoritmi*, in *La Repubblica*, [https://www.repubblica.it/cronaca/2021/04/18/news/democrazia\\_sfidat\\_algoritmi-301121458/](https://www.repubblica.it/cronaca/2021/04/18/news/democrazia_sfidat_algoritmi-301121458/).

<sup>8</sup> *Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The European Green Deal COM/2019/640 final*. Non a caso l'uso dell'IA è uno dei punti nevralgici del *Green Deal* europeo.

approccio settoriale<sup>9</sup> principalmente orientato a supportare la ricerca scientifica<sup>10</sup>. Recentemente si è però assistito ad un cambio di rotta. In una prospettiva *de iure condendo*, infatti, le nuove iniziative intraprese adottano un approccio di più ampio respiro e si muovono nella direzione di approntare il primo insieme di norme destinato a gestire, a tutto campo, opportunità e rischi insiti nell'utilizzo di sistemi di IA<sup>11</sup>.

Da un punto di vista strettamente giuridico, il prepotente e rapidissimo sviluppo di questi sistemi pone delle questioni del tutto nuove che investono anche l'ambito della tutela dei diritti umani, particolarmente con riferimento al divieto di non discriminazione, protezione dei dati personali, ma anche la stessa libertà di scelta e di autodeterminazione dei singoli individui.

In ambito europeo, si percepisce l'urgenza nei tentativi di indirizzare la rivoluzione tecnologica in atto per cercare di trarne il massimo vantaggio economico ma anche per assicurare un bilanciamento, non sempre facile, tra nuove tecnologie e tutela dei diritti fondamentali<sup>12</sup>.

## 2. Carta di Nizza e CEDU alla prova dell'IA.

Se da un lato si apprezzano le indiscusse enormi potenzialità delle tecnologie di intelligenza artificiale nel sostenere la crescita economica globale<sup>13</sup>, dall'altro molto meno indagati e approfonditi risultano essere i possibili impatti sulla tutela dei diritti fondamentali. Il compito risulta peraltro particolarmente complesso vista anche l'imprevedibilità dei modi in cui i sistemi algoritmici sono in grado di evolvere, circostanza che comporta un'oggettiva difficoltà nell'anticipare tutte le possibili ingerenze che potrebbero profilarsi con riguardo al rispetto e alla tutela dei diritti fondamentali<sup>14</sup>. Indubbiamente inoltre, la lunga lotta contro la

<sup>9</sup> La Commissione europea ha già finanziato alcuni progetti che pongono al centro l'utilizzo dell'IA: MURAB – *AI for health - MRI and Ultrasound Robotic Assisted Biopsy*; AEROARMS – *AI for Industries AERial RObotics System integrating multiple ARMS and advanced manipulation capabilities for inspection and maintenance*; BRIDGET – *AI for Culture Billions of images and videos are created every day but people lack sophisticated recognition tools to quickly find the information they need*.

<sup>10</sup> A. ADINOLFI, *L'unione europea dinanzi allo sviluppo dell'intelligenza artificiale: la costruzione di uno schema di regolamentazione europeo tra mercato unico digitale e tutela dei diritti fondamentali*, in *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 14 ss.

<sup>11</sup> V. *infra* paragrafi 4.2, 4.3 e 5.

<sup>12</sup> Si è già assistito a situazioni in cui l'utilizzo di algoritmi ha dato vita a dinamiche pregiudizievoli e a disparità di trattamento per alcune riflessioni si veda E. CIRONE, *Big Data e tutela dei diritti fondamentali*, in *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 143 ss. Ha fatto molto discutere il licenziamento di Timnit Gebru, che si occupava di etica dell'intelligenza artificiale (AI) in Google. In un duro articolo su *Fast Company*, <https://www.fastcompany.com/90608471/timnit-gebru-google-ai-ethics-equitable-tech-movement>, il vice direttore della sezione dedicata alla tecnologia, Katharine Schwab, sostiene che il licenziamento della Gebru, una delle poche donne nere assunte nell'azienda di Mountain View, sia stato un modo per silenziare la sua voce critica circa un utilizzo delle tecnologie di IA da parte di Google non etico.

<sup>13</sup> S. SRIVASTAVA, *Top 10 countries leading the artificial intelligence race*, Analytics Insights, 27 giugno 2019, disponibile al seguente link <https://www.analyticsinsight.net/top-10-countries-leading-the-artificial-intelligence-race/>.

<sup>14</sup> All'interno dello *Study of the implications of advanced digital technologies (including AI systems) for the concept of responsibility within a human rights framework*, MSI-AUT (2018) 05, 5 commissionato dal Consiglio d'Europa è stato evidenziato che “*like the original Industrial Revolution, might also generate unintended adverse effects that were not recognized at the time of the revolutions's unfolding. The same might also be true of the present networked digital revolution over time is extremely challenging*”.

pandemia globale Covid-19, la conseguente grave crisi economica generata e combattuta con imponenti (e costosi) interventi di politica fiscale e monetaria, la spinta forte verso la digitalizzazione, il massiccio ricorso al c.d. *smart working*, sono tutti aspetti che hanno accelerato l'impiego di tecnologie di IA in diversi settori.

Nel misurarsi con questi nuovi strumenti, assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e garantire che tali sistemi siano sviluppati e impiegati con modalità idonee a salvaguardare la tutela di tali diritti, è diventata una priorità.

A livello normativo in ambito europeo, i due presidi principali, seppur operanti in ordinamenti diversi, a cui è ancora oggi affidata la tutela dei diritti fondamentali restano la Carta di Nizza<sup>15</sup> e la CEDU<sup>16</sup>. Occorre però capire se la protezione fornita da questi due strumenti possa o meno considerarsi sufficiente ad affrontare (e accompagnare) la rivoluzione digitale in atto.

Da un simile approccio costituzionalmente orientato discende innanzitutto la necessità, per i sistemi che impiegano algoritmi e processano dati, che il trattamento venga effettuato nel pieno rispetto della dignità umana, presupposto di tutti gli altri diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza<sup>17</sup> e, ovviamente, dalla CEDU<sup>18</sup>. A seguire, seppur strettamente correlati, vengono in rilievo il principio di non discriminazione, che mira a prevenire specificamente lo sviluppo o l'intensificazione di qualsiasi discriminazione tra individui o gruppi di individui derivanti dall'impiego di tecnologie di IA, il diritto alla sicurezza, che richiede di potersi misurare con un ambiente tecnologico protetto ma anche i principi di trasparenza, imparzialità ed equità, finalizzati a rendere i metodi di trattamento dei dati accessibili e comprensibili. Anche i diritti collettivi potrebbero risultare minacciati laddove tecnologie di intelligenza artificiale, come ad esempio il riconoscimento biometrico e facciale, vengano impiegate per minacciare le istituzioni democratiche, la libertà di stampa, di riunione o di associazione<sup>19</sup>.

È evidente dunque che i risultati prodotti dall'IA dipendono da come viene progettata e dalla qualità dei dati con cui gli algoritmi vengono alimentati. Questo processo può subire delle esternalità negative, siano esse intenzionali o meno. Ad esempio, nella programmazione dell'algoritmo alcuni aspetti potrebbero essere tralasciati oppure essere implementati in modo scorretto portando il sistema a restituire e perpetuare delle distorsioni strutturali. Inoltre, l'uso dei dati e dei numeri per rappresentare una realtà complessa potrebbe far sembrare l'IA precisa e indipendente anche quando non lo è. È quel fenomeno conosciuto come "*math-*

---

<sup>15</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea solennemente proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, la Carta di Nizza ha assunto il medesimo valore giuridico dei trattati istitutivi.

<sup>16</sup> Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953.

<sup>17</sup> L'articolo 1 della Carta afferma che la dignità umana è inviolabile e che deve essere rispettata e protetta in ogni momento. A. BARAK, *Human dignity as a framework right (motherright)*, in A. Barak, *Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right*, Cambridge, 2015, pp. 156-169. Nella sentenza del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, I-7079), ai punti 70-77 della motivazione la stessa Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignità umana è parte integrante del diritto dell'Unione.

<sup>18</sup> Anche in questo caso la tutela è prevista nell'articolo 1.

<sup>19</sup> Si vedano, con riguardo ai possibili profili di interferenza tra intelligenza artificiale e diritti collettivi, le riflessioni di C. SCHEPISI, *Le "dimensioni" della regolazione dell'intelligenza artificiale nella proposta di regolamento della Commissione*, in *Quaderni AISDUE, Sezione "Atti convegni AISDUE"*, n. 16, 2022, p. 347 ss.

*washing*” ovvero quel procedimento che finisce per presentare come oggettiva e neutra una procedura che in realtà è del tutto arbitraria<sup>20</sup>.

È stato inoltre dimostrato che le macchine tendono ad assimilare i pregiudizi umani, siano essi basati sulla razza, il sesso, l'età o l'estetica<sup>21</sup>. Sono i così detti *bias*<sup>22</sup> algoritmici basati su set di istruzioni che aiutano i sistemi ad imparare, ragionare, riconoscere i modelli e svolgere compiti in modo autonomo. Pertanto, se non programmato correttamente, l'algoritmo potrebbe condurre a decisioni discriminatorie<sup>23</sup> influenzate dall'etnia, dal genere e dall'età in settori come quello del mercato del lavoro, dei servizi finanziari ma, ancora più grave, anche nell'ambito di procedimenti penali in cui in gioco vi è la libertà personale degli individui<sup>24</sup>. Allo stesso modo, l'IA potrebbe minacciare la protezione dei dati e il diritto al rispetto della vita privata quando ad esempio viene impiegata in dispositivi per il riconoscimento facciale o per la profilazione *online*, per collezionare informazioni su una persona senza che questa ne sia a conoscenza, oppure per generare disuguaglianze nell'accesso alle informazioni che potrebbero poi essere utilizzate a discapito degli utenti<sup>25</sup>. O ancora, potrebbe rappresentare un rischio per la democrazia laddove sia utilizzata per creare delle bolle in rete, immagini, video e audio falsi ma estremamente realistici, noti come *deepfake*, che possono essere usati per truffare, rovinare la reputazione e mettere in dubbio la fiducia nei processi decisionali. Ciò potrebbe condurre alla polarizzazione del dibattito pubblico e alla manipolazione di procedure elettorali ma anche alla minaccia della stessa libertà di riunione e di protesta, consentendo di rintracciare e profilare individui legati a determinati gruppi considerati eversivi.

Ancora più gravi potrebbero essere i risvolti negativi che l'impiego di sistemi di IA non correttamente implementati potrebbero avere sull'integrità fisica e la tutela della salute degli individui, anche con riferimento ad una perdita di controllo nel settore degli armamenti che potrebbe condurre alla produzione di armi di distruzione di massa in maniera incontrollata e non regolamentata.

Sebbene i rischi evidenziati non siano unicamente ed univocamente collegati alle tecnologie di IA, è indubbio che l'intelligenza artificiale abbia tutte le potenzialità per accelerarne e amplificarne la loro eventuale portata lesiva. A motivo di ciò risulta ancora più

---

<sup>20</sup> L'Informatico Moritz Hardt dell'Università di Berkeley su Science News ha evidenziato che “*This is a very common issue with machine learning*”. Si veda al riguardo il contributo di M. TEMMING, *Machines are getting schooled on fairness, Machine-learning programs can introduce biases that may harm job seekers, loan applicants and more*, disponibile al seguente link [https://www.sciencenews.org/article/machines-are-getting-schooled-fairness?utm\\_source=thenewstack&utm\\_medium=website&utm\\_campaign=platform](https://www.sciencenews.org/article/machines-are-getting-schooled-fairness?utm_source=thenewstack&utm_medium=website&utm_campaign=platform). Si veda in dottrina K. YEUNG, A. HOWES, G. POGRBNA, *AI-Governance by Human Rights. Centered design, deliberation and Oversight, An end to Ethics Washing*, in M. D. DUBBER, F. PASQUALE, S. DAS (a cura di), *The Oxford Handbook of ethics of AI*, Oxford, 2020, p. 77 ss.

<sup>21</sup> A. CALISKAN, J. J. BRYSON, A. NARAYANAN, *Semantics derived automatically from language corpora contain human-like biases*, in *Science* 2017, disponibile al seguente link <http://opus.bath.ac.uk/55288/>.

<sup>22</sup> Interessante a tal proposito la definizione di “*bias*” rinvenibile nel *white-paper* di Lexalytics secondo cui: “*A bias is a prejudice in favor of or against one thing, person, or group compared with another, usually in a way considered to be unfair.*”

<sup>23</sup> C. DAELMAN, *AI through a human rights lens. The role of human rights in fulfilling AI's potential*, in J. De Bruyne, C. Vanleenhove (a cura di), *Artificial Intelligence and the Law*, Cambridge, 2022, p. 123 ss.

<sup>24</sup> N. ALETRAS, D. TSARAPATSANIS, D. PREOȚIUC-PIETRO, B. LAMPOS, *Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a natural Language Processing perspective*, in *Computer Science*, 2016, p. 93.

<sup>25</sup> A. HADHAZY, *Biased bots: Artificial-intelligence systems echo human prejudices*, disponibile al seguente link [https://www.princeton.edu/news/2017/04/18/biased-bots-artificial-intelligence-systems-echo-human-prejudices?utm\\_source=thenewstack&utm\\_medium=website&utm\\_campaign=platform](https://www.princeton.edu/news/2017/04/18/biased-bots-artificial-intelligence-systems-echo-human-prejudices?utm_source=thenewstack&utm_medium=website&utm_campaign=platform).

decisivo assicurarne uno sviluppo e un impiego che garantiscano, sin dal principio, il rispetto dei diritti fondamentali.

A ciò deve aggiungersi che se una consapevolezza diffusa si è ormai sviluppata circa i possibili effetti negativi che i sistemi di IA potrebbero generare sulla privacy degli individui<sup>26</sup>, specie se connessi all'utilizzo di *Big Data*<sup>27</sup>, molto più complessa – e meno approfondita – risulta ancora oggi l'indagine sull'impatto che i sistemi di IA potrebbero produrre sugli altri diritti umani già ricordati, anch'essi potenzialmente interessati in negativo da sistemi di *governance* gestiti da algoritmi ma implementati in modo corretto.

A tale proposito, in un recente studio<sup>28</sup> pubblicato dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali, specificatamente dedicato ad indagare i possibili rischi che l'intelligenza artificiale potrebbe generare sulla tutela di una serie di diritti, è stato evidenziato che un'IA implementata in modo scorretto e, soprattutto, governata in modo non adeguato potrebbe causare distorsioni e lesioni dei diritti umani, particolarmente quando si parla di applicazioni di sistemi di sorveglianza biometrica di massa, di accesso a servizi vitali come l'assistenza sanitaria e la sicurezza sociale, di ipotesi di polizia predittiva, nell'ambito delle quali alcuni esperimenti hanno mostrato un aumento dell'*over-policing* e di *bias* nei confronti di determinate categorie di individui<sup>29</sup>, ma anche di temi quali l'indebolimento dell'autonomia decisionale umana, la distorsione dell'informazione, l'interferenza nelle operazioni elettorali e la conseguente minaccia alla democrazia<sup>30</sup> e, in generale, di rischi legati a ipotesi di “esclusione digitale” che porterebbe a rendere ancora più invisibili coloro che già vivono ai margini della società.

Tutti quelli appena ricordati sono i molteplici profili di rischio per i diritti umani che l'incremento nell'utilizzo di sistemi algoritmici sta ponendo con crescente intensità.

### 3. Diritti umani potenzialmente interessati in negativo dallo sviluppo dei sistemi di IA

Quanto fin qui esaminato ha fatto emergere come nel rapporto tra sistemi di intelligenza artificiale e tutela dei diritti umani possano rinvenirsi potenziali profili di interferenza, anche molto complessi. Molteplici sono infatti, i diritti fondamentali che, a diverso titolo, sotto vari profili e, soprattutto, con gradualità differenti, potrebbero risultare

<sup>26</sup> Si vedano sul punto le riflessioni di G. CONTALDI, *La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale e la protezione dei dati personali*, in G. CAGGIANO, G. CONTALDI, P. MANZINI (a cura di), *Verso una legislazione europea su mercati e servizi digitali*, Bari, 2021, p. 207 ss.

<sup>27</sup> V. G.M.RUOTOLO, *Scritti di diritto internazionale ed europeo dei dati*, Bari, 2021, *passim*.

<sup>28</sup> FRA's Focus Paper, *Getting the Future Right, Artificial Intelligence and Fundamental Rights*, 2020 pp. 15 ss. e 47 ss.

<sup>29</sup> Si vedano sul punto B. BALDWIN, *Black, White, and Blue: Bias, Profiling, and Policing in the Age of Black Lives Matter*, *Western New England Law Review*, 2018, p. 431 ss. (pdf disponibile al seguente link <https://digitalcommons.law.wne.edu/lawreview/vol40/iss3/4/>); P. JEFFREY BRANTINGHAM, *The Logic of Data Bias and Its Impact on PlaceBased Predictive Policing*, in *Ohio State Journal of Criminal Law*, pp. 473-486 (pdf disponibile al seguente link [https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/85819/1/OSJCL\\_V15N2\\_473.pdf](https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/85819/1/OSJCL_V15N2_473.pdf)) e la letteratura ivi citata; A. SIMONCINI, *Diritto costituzionale e decisioni algoritmiche*, in *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 45 ss.

<sup>30</sup> Nella dichiarazione adottata il 19 febbraio 2019, *Declaration by the Committee of Ministers on the manipulative capabilities of algorithmic processes*, punti 8 e 9, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha espresso preoccupazione per il rischio che rappresenta per le società democratiche il fatto che sia possibile utilizzare algoritmi per manipolare e controllare non solo le scelte economiche, ma anche i comportamenti sociali e politici.

minacciati da una IA che non sia sufficientemente “umanocentrica” ed orientata al rispetto dell’individuo nella sua essenza.

Tra i principali diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza, che trovano spesso eguale protezione anche all’interno della CEDU, potenzialmente interessati in negativo dallo sviluppo e dall’impiego non adeguatamente regolamentati di sistemi di IA, vi sono il rispetto della dignità umana, della libertà individuale, della vita privata e familiare, il diritto ad un giusto processo e alla trasparenza dei processi decisionali e il divieto di discriminazione. Peraltro l’eventuale lesione di tali diritti, che costituiscono l’essenza stessa della tutela dell’individuo, potrebbe generare un effetto a cascata causando la lesione di una serie di ulteriori diritti quali il lavoro, la salute, la privacy etc...

*Diritto alla vita, alla libertà e ad un giusto processo*

Sotto il profilo della tutela del diritto alla vita<sup>31</sup>, alla libertà<sup>32</sup> e ad un giusto processo<sup>33</sup> i rischi maggiori si osservano nell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel settore del *Law Enforcement*<sup>34</sup> e in quello dei sistemi di armamento totalmente autonomi<sup>35</sup>.

Per ciò che riguarda il primo settore, uno studio condotto da ricercatori<sup>36</sup> ha fatto emergere che l’utilizzo di algoritmi nell’ambito di indagini di polizia e nel sistema giudiziario delle valutazioni del rischio criminale restituisce dei risultati del tutto inaccurati quando si tratta di stabilire la propensione al crimine e il rischio di recidiva, particolarmente a carico di determinate categorie di soggetti<sup>37</sup>. È stato dimostrato infatti, che i software utilizzati per prevedere il rischio di commissione di crimini futuri, risultavano fortemente prevenuti nei confronti di imputati di colore spesso categorizzati, in modo errato, ad alto rischio di recidiva. Tale valutazione, seppur scorretta, finiva con l’influenzare il giudizio a loro carico e portava i giudici ad imporre condizioni di libertà vigilata più gravose, ad applicare come misura di sicurezza in maniera molto più frequente la custodia cautelare in carcere e, in generale, a comminare pene detentive più lunghe. Simili errori – *rectius bias* – potrebbero portare ad alterare a sfavore dell’imputato il principio della presunzione di innocenza, uno dei capisaldi

<sup>31</sup> Che trova tutela nell’art 2 della Carta di Nizza e nell’articolo 2 della CEDU.

<sup>32</sup> Che trova tutela nell’art 6 della Carta di Nizza e nell’articolo 5 della CEDU.

<sup>33</sup> Che trova tutela nell’art. 47 della Carta di Nizza e nell’articolo 6 della CEDU.

<sup>34</sup> Si veda al riguardo lo Studio “*Artificial Intelligence and Law Enforcement – Impact on Fundamental Rights*”, luglio 2020 disponibile al seguente link [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/656295/IPOL\\_STU\(2020\)656295\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/656295/IPOL_STU(2020)656295_EN.pdf).

<sup>35</sup> Sono i così detti *Killer Robots*. Si vedano sul punto le considerazioni di S. VAN SEVEREN, C. VANDER MAELEN, *Killer Robots: Lethal Autonomous Weapons and International Law*, in *Artificial Intelligence and the Law*, cit., e A. SPAGNOLO, *Human Rights Implications of Autonomous Weapon Systems in Domestic Law Enforcement: Sci-Fi Reflections on a Lo-Fi Reality*, in *Questions of International Law*, 2017, vol. 43, pp. 33-58.

<sup>36</sup> J. LARSON, L. ANGWIN, S. MATTU, L. KIRCHNER, *Machine Bias, There’s software used across the country to predict future criminals. And it’s biased against blacks*, *ProPublica*, 23 maggio 2016, disponibile al seguente link <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>. Lo studio condotto nel 2016 ha coinvolto oltre 7000 persone arrestate. In modo più estensivo si veda il commento di A. COWGER, *The Threats of of Algorithms and AI to Civil Rights, Legal Remedies, and American Jurisprudence: One Nation Under Algorithms*, 2020, Lanham, p. 276 ss.

<sup>37</sup> M. CAIANELLO, *Potenzialità e rischi derivanti dall’interazione tra I.A. e giustizia penale preventiva*, in U. Ruffolo (A cura di), *XXVI Lezioni di Diritto dell’Intelligenza artificiale*, Torino, 2021, p. 206 ss., e anche L. FREEMAN, *Digital Evidence and War Crimes Prosecutions: The Impact of Digital technologies and International Criminal Investigations and Trials*, in *Fordham International Law Journal*, 2018, 41, 2, p. 283 ss.; O. LYNSKY, *Criminal justice profiling and EU data protection law: precarious protection from predictive policing*, in *International Journal of Law in Context*, 2019, pp. 162-176, 162-163.

del diritto penale, secondo cui tutti devono considerarsi innocenti (ma realmente) sino a che non intervenga una sentenza di condanna<sup>38</sup>.

La mancata comprensione e spesso conoscenza di questi sistemi algoritmici, prodotti al di fuori di un quadro normativo chiaro e spesso ricorrendo a metodologie opache, non frena forze di polizia e organi di giustizia dal servirsi in modo incondizionato dei risultati che queste tecnologie restituiscono, perché considerati (erroneamente) scevri da errori<sup>39</sup>. In questo modo le decisioni assunte basandosi sulle risultanze generate da sistemi algoritmici, che dunque sfuggono al controllo umano, rischiano di riverlarsi del tutto arbitrarie e illegittime<sup>40</sup>.

Per ciò che riguarda il secondo settore, ovvero quello degli armamenti, il ricorso ai così detti *Killer Robots*<sup>41</sup>, ovvero sistemi totalmente automatizzati, rischia di minacciare il diritto alla vita e all'integrità della persona. È stato rilevato che sono già molte le nazioni che stanno sviluppando questo tipo di tecnologia<sup>42</sup>. Anche attori non statali, dunque al di fuori di un controllo pubblicistico, potrebbero avere accesso o contribuire allo sviluppo di queste tecnologie altamente specializzate e, al contempo, potenzialmente letali. Preoccupa in particolare che questi sistemi potrebbero sfuggire al controllo se non assoggettati alle norme del diritto internazionale che regolano i conflitti armati. Inoltre, essendo programmati per raggiungere un determinato obiettivo, i *Killer Robots* non hanno la capacità di interagire con l'ambiente circostante e non essendo dotati di alcun tipo di "sensibilità umana" o di "intelligenza emotiva", non sarebbero in grado di reagire adeguatamente dinanzi a circostanze impreviste che potrebbero richiedere un approccio differente. Errori di questo tipo potrebbero causare "incidenti" capaci di aggravare pesantemente le dinamiche di un conflitto e le sue conseguenze con esiti drammatici, soprattutto a carico della popolazione civile.

#### *Divieto di discriminazione*

Il dibattito principale attorno ai rischi che l'IA può generare sui diritti umani è particolarmente concentrato sui potenziali risultati discriminatori a cui l'utilizzo di algoritmi potrebbe condurre. La problematica interessa trasversalmente settori differenti che, seppur diversamente declinati, rimandano unitariamente a rischi di trattamenti ingiustificatamente

<sup>38</sup> Tutelato dall'art. 48 della Carta di Nizza che recita che "Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata" e dall'art. 6 comma 2 della CEDU che sancisce che "Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata". Si veda al riguardo anche Human Rights Committee, *General Comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial*, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007).

<sup>39</sup> Si vedano sul tema intelligenza artificiale e giudici le riflessioni di G.M. RUOTOLO, *Imparzialità e indipendenza dei giudici, intelligenza artificiale, diritto internazionale*, in S. CAFARO (a cura di), *Beni e valori comuni nella dimensione internazionale e sovranazionale – Atti del XXV Convegno annuale della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea (SIDI) – Lecce, 24 e 25 settembre 2021*, Napoli, 2022, p. 357 ss.

<sup>40</sup> Si veda in proposito S. GLESS, *AI in the Courtroom: A Comparative Analysis of Machine Evidence in Criminal Trials*, in *Georgetown Journal of International Law*, 2020, vol. 51 n. 2, pp. 195-253.

<sup>41</sup> Si veda al riguardo U.C. JHA, *Kiler Robot: Lethal Autonomous Weapon Systems Legal, Ethical and Moral Challenges*, Nuova Delhi, 2016, p. 260 ss.

<sup>42</sup> Alcuni esempi di nazioni che stanno sviluppando questa tecnologia sono: Russia, Cina, Israele, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti.

discriminatori legati a razza<sup>43</sup>, nazionalità, opinioni politiche, etnia<sup>44</sup>, genere, sesso<sup>45</sup>, stato di salute, tratti somatici, convinzioni personali e religiose<sup>46</sup>.

È stato osservato che problemi di tipo discriminatorio potrebbero presentarsi su due livelli diversi: ovvero a livello di processo e a livello di classificazione<sup>47</sup>. In particolare, il primo livello riguarda i diversi momenti che attraversano i sistemi algoritmici per arrivare a prendere una decisione autonoma. Tale processo normalmente inizia con l'acquisizione di dati a cui segue la rielaborazione, la selezione delle caratteristiche, il *training*, e l'applicazione del previsto modello di intelligenza artificiale. La discriminazione nell'ambito di questo livello potrebbe concretizzarsi proprio nel primissimo stadio di acquisizione qualora il sistema venga alimentato da dati incompleti o distorti. Ciò conduce normalmente a due risultati, entrambi potenzialmente discriminatori, una falsa rappresentazione della realtà che porta ad effettuare scelte non corrette, e una discriminazione strutturale insita nel processo<sup>48</sup>. Al contrario, il secondo livello, ovvero quello della classificazione, include il momento in cui vengono selezionate, tra le tante, le caratteristiche dei soggetti coinvolti (es. sesso, razza, religione, orientamento sessuale etc...) tralasciandone delle altre. Nel corso del processo di selezione, possono verificarsi dei *bias* a danno di determinate categorie di persone che potrebbero generare risultati discriminatori.

Anche nel settore della tutela delle opinioni politiche e delle convinzioni personali, si possono isolare alcuni rischi legati ad un utilizzo non corretto di sistemi di intelligenza artificiale per la diffusione di notizie false e per alterare la creazione e la formulazione delle informazioni e l'accesso alle stesse. La sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale potrebbe, infatti, pregiudicare la partecipazione politica se utilizzata per identificare e scoraggiare determinati gruppi dal recarsi al voto o per influenzarne la preferenza<sup>49</sup>. Se comportamenti del genere si dovessero ripetere con frequenza, questo potrebbe dare origine ad un *loop* negativo di sfiducia nella legittimazione dell'azione politica e nell'utilità stessa di

<sup>43</sup> Ad esempio gli algoritmi di riconoscimento delle immagini di Google hanno erroneamente categorizzato due persone di colore ritratte in una foto per due gorilla, si veda J. VINCENT, *Google 'fixed' its racist algorithm by removing gorillas from its image-labeling tech*, *The Verge*, 2018.

<sup>44</sup> Un caso di discriminazione basato sull'etnia denunciato da più parti è quello degli Uyghur, una minoranza musulmana sunnita residente in Cina considerati dalla maggioranza della popolazione cinese una minaccia nazionalista. Secondo le indagini svolte questa etnia è sottoposta a detenzioni di massa, indottrinamento, oppressione religiosa e restrizioni della libertà personale. Il controllo è enfatizzato proprio mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, specialmente di riconoscimento facciale, si veda al riguardo Human Right Watch, *China's Algorithms of Repression Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App*, 1 maggio 2019, p. 1 ss., [https://www.hrw.org/sites/default/files/report\\_pdf/china0519\\_web5.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/china0519_web5.pdf) e B. DARREN, *China's hi-tech war on its Muslim minority*, *Guardian*, 11 aprile 2019, <https://www.theguardian.com/news/2019/apr/11/china-hi-tech-war-on-muslim-minority-xinjiang-uyghurs-surveillance-face-recognition>.

<sup>45</sup> Gli algoritmi utilizzati da Amazon per scansionare curricula e *cover letters* mostrano di discriminare le donne. Si veda J. DASTIN, *Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women*, in *Reuters*, 2018.

<sup>46</sup> Il divieto di discriminazione trova riconoscimento tanto nella Carta di Nizza all'art. 21 e nella CEDU all'art. 14. Si vedano in dottrina, *ex multis*, N. PARISI, G. URSO, *I principi di eguaglianza e di non discriminazione nell'ordinamento dell'Unione europea*, *Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa* ([www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu)), 2011, n. 24.

<sup>47</sup> C. DAELMAN, *AI through a human rights lens. The role of human rights in fulfilling AI's potential*, in J. De Bruyne, C. Vanleenhove (a cura di), *Artificial Intelligence and the Law*, Cambridge, 2022, p. 140 ss.

<sup>48</sup> M. EBERS, *Regulating AI and Robotics: Ethical and Legal Challenges*, in M. EBERS, S. NAVAS NAVARRO (a cura di), *Algorithms and Law*, Cambridge, 2019, p. 49 ss.

<sup>49</sup> E quanto accaduto ad esempio nelle elezioni presidenziali del 2016 negli Stati Uniti dove l'utilizzo di algoritmi sui social ha contribuito alla diffusione di notizie false a sfavore di Clinton e a favore di Trump. Alcuni quotidiani hanno denunciato che anche il coinvolgimento di trolls russi abbia contribuito ad influenzare l'esito delle elezioni presidenziali americane.

un caposaldo della democrazia, ovvero il diritto di voto e, di conseguenza, ne uscirebbe profondamente minata la stessa partecipazione dei cittadini alla vita politica. Tali tecnologie potrebbero inoltre essere utilizzate per diffondere in modo intenzionale delle notizie false che, creando disinformazione, generano odio sociale, episodi di violenza, di razzismo o addirittura conflitti armati<sup>50</sup>.

Un altro settore su cui può incidere negativamente l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale creando delle discriminazioni è, sotto diversi profili, il mercato del lavoro. L'utilizzo di algoritmi ha posto delle questioni problematiche già nella primissima fase di accesso al mondo del lavoro, ovvero nell'esame delle candidature in risposta alle offerte di impiego. In fase di *screening* si è notato infatti, che l'algoritmo utilizzato tendeva a restituire risultati discriminatori nei confronti delle donne<sup>51</sup> preferendo, nella maggior parte dei casi, candidati di sesso maschile. Un secondo profilo riguarda invece il rischio di vero e proprio diniego del diritto al lavoro<sup>52</sup> e di discriminazioni tra umani e macchine. Questo è uno dei profili che maggiormente spaventa<sup>53</sup>, seppure probabilmente anche a causa di una mancanza di visione circa le enormi opportunità insite nelle tecnologie di intelligenza artificiale anche dal lato impiego di risorse. La generalizzata paura di essere sostituiti dai robot continua infatti ad essere un tema di grande attualità, anche perché ad oggi si registra una diffusa mancanza di competenze digitali che pesa sui lavoratori, sulle aziende e, di conseguenza, sulla produttività e la competitività<sup>54</sup>.

Un ulteriore aspetto, in qualche modo collegato al precedente, riguarda l'accesso all'istruzione<sup>55</sup>. Come nel caso dello *screening* delle candidature in fase di *recruiting*, sono molte le università che hanno iniziato ad utilizzare tecnologie algoritmiche per gestire i processi di ammissione degli studenti. Anche in questo caso, se i parametri impostati per la scelta non vengono accuratamente vagliati e i dati forniti all'algoritmo non risultano sufficientemente accurati, si rischiano delle discriminazioni<sup>56</sup>. È stato notato, ad esempio, che nelle università statunitensi, alcune delle quali notoriamente molto costose, i sistemi algoritmici di scelta vengono addestrati fornendo i dati di precedenti studenti che, nella maggior parte dei casi, sono di sesso maschile e di razza bianca. Nel processo di selezione dei nuovi studenti gli

---

<sup>50</sup> K. SCHOORS, *Ai en digitale dictatuur*, in J. DE BRUYNE, N. BOUTECA (a cura di), *Artificiële intelligentie en maatschappij*, Turnhout, 2021.

<sup>51</sup> Un report dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (Eige) ha rivelato che uomini e donne sono colpiti in modo diverso dall'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle piattaforme, e che sarebbe necessaria un'azione per ridurre queste disuguaglianze, il report è disponibile al seguente link <https://eige.europa.eu/news/robots-and-ride-hailing-women-and-men-face-different-risks-economy-future>.

<sup>52</sup> Proprio su questo punto un gruppo di parlamentari europei sta ragionando su come diminuire i danni che la diffusione dei robot potrebbero causare e ha presentato alla Commissione europea un *Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/213(INL)) Committee on Legal Affairs Rapporteur: Mady Delvaux (Initiative – Rule 46 of the Rules of Procedure)*.

<sup>53</sup> In realtà l'intelligenza artificiale, seppur porterà la tecnologia a sostituire lavori a bassa specializzazione, contribuirà a creare nuovi posti di lavoro. È stato stimato che tra il 2020 e il 2022 si creeranno oltre 6 milioni di nuove opportunità lavorative grazie all'automazione e altre applicazioni tecnologiche. Si veda lo studio del *World Economic Forum, Jobs of Tomorrow – Mapping Opportunity in the New Economy*, gennaio 2020, [www3.weforum.org/docs/WEF\\_Jobs\\_of\\_Tomorrow\\_2020.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf).

<sup>54</sup> Si veda il report di AI4Belgium, Report, [https://www.ai4belgium.be/wp-content/uploads/2019/04/rapport\\_nl.pdf](https://www.ai4belgium.be/wp-content/uploads/2019/04/rapport_nl.pdf).

<sup>55</sup> Il diritto all'istruzione trova tutela sia nella Carta di Nizza, sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, all'art. 14.

<sup>56</sup> Si veda il report redatto da Accessnow, *Human Rights in the Age of Artificial Intelligence*, disponibile al seguente link <https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf>, p. 27 ss.

algoritmi sono dunque programmati su queste stesse caratteristiche a discapito di donne e persone di colore.

Un ulteriore profilo che si ritiene opportuno esaminare riguarda la tutela del diritto alla salute. Sebbene proprio in questo settore al momento l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale abbia dato prova di poter condurre a risultati sorprendenti<sup>57</sup>, non possono sottacersi alcuni margini di rischio. È indubbio che la farmaceutica sia uno dei settori più influenti e che la sanità sia una delle attività più costose per i governi. Potrebbe dunque accadere che i sistemi di IA impiegati non vengano utilizzati a beneficio degli assistiti ma nell'ottica di una più profittevole gestione economica del sistema sanitario. In particolare, i sistemi di IA potrebbero essere programmati in modo da suggerire trattamenti sulla base della copertura fornita dall'assicurazione sanitaria del paziente o sul loro livello di possibilità economiche. Questo genererebbe un gravissimo effetto discriminatorio tra i più abbienti e i meno abbienti a cui, di fatto, verrebbe negato il diritto alla salute, incluso l'eventuale necessario accesso a terapie salvavita, profili che trovano tutela tanto nella Carta di Nizza<sup>58</sup> quanto nella CEDU<sup>59</sup> e, in generale, seppur con modalità differenti, in tutti i sistemi costituzionali interni.

#### 4. *I principali strumenti di soft law in materia di IA*

Il panorama regolamentare che ci si appresta a delineare mostra come le istituzioni europee – e non solo – stiano tentando di affrontare le nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale. Il dibattito sul rapporto tra IA e tutela dei diritti umani risulta oggi più che mai aperto e molteplici sono le iniziative di *soft law* promosse sul tema. Gli atti che si esamineranno sono accumulati da una visione unitaria, che propende per uno sviluppo di un impianto sistemico relativo all'intelligenza artificiale che sia quanto più possibile “umanocentrico”, e riflettono altresì una preoccupazione generalizzata circa i potenziali effetti negativi che l'utilizzo di tali tecnologie potrebbe avere sulla tutela dei diritti fondamentali. Questo timore, come si avrà modo di evidenziare, si avverte particolarmente in alcuni atti, in cui vengono ripetutamente inviati all'indirizzo del legislatore elenchi di principi che dovrebbero fungere da linee guida quando (e se) si arriverà a licenziare una normativa organica in tema di IA.

Con specifico riferimento ai diritti fondamentali, un ulteriore comune denominatore che contraddistingue questi primi sforzi di inquadramento della materia, concerne l'interrogativo se sia o meno necessario, anche alla luce dell'importante ruolo rivestito dai poteri privatistici nel settore delle nuove tecnologie, procedere alla codificazione di nuovi diritti digitali. Si avrà modo di tornare su questo aspetto nelle conclusioni del presente scritto.

##### 4.1. *La CEDU e le linee guida del Consiglio d'Europa sull'IA.*

Lo sviluppo incredibilmente rapido dei sistemi di intelligenza artificiale e i possibili profili di interferenza “in negativo” con la protezione dei diritti umani, molti dei quali oggetto

<sup>57</sup> S. GRIFFITHS, *This AI software can tell If you're at risk from cancer before symptoms appear*, approfondimenti ai seguenti link <https://news.mit.edu/2021/robust-artificial-intelligence-tools-predict-future-cancer-0128> e <https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2022/artificial-intelligence-cancer-imaging>.

<sup>58</sup> Art. 35.

<sup>59</sup> Artt. 2, 3 e 8.

di tutela da parte della stessa CEDU, non poteva non sollecitare un intervento anche da parte del Consiglio d'Europa.

Tra le molte iniziative intraprese, lo studio *Algorithms and Human Rights*<sup>60</sup>, redatto nel 2017 dal Comitato di esperti sull'intelligenza artificiale, risulta di particolare interesse. All'interno del documento, il Comitato solleva una serie di preoccupazioni per i diritti umani, innescate dal crescente ruolo degli algoritmi nel processo decisionale, e affronta i temi della responsabilità e della differenza tra decisione automatizzata e decisione umana, evidenziando che società e governi hanno ormai acquisito una notevole esperienza nella comprensione del processo decisionale umano e dei suoi fallimenti mentre hanno appena iniziato a misurarsi con i limiti e i confini del processo decisionale algoritmico<sup>61</sup>. A differenza delle posizioni assunte dalle istituzioni europee, che si avrà modo di esaminare nei paragrafi a seguire, il Comitato pone dei dubbi circa la possibilità – ma anche l'opportunità – di elaborare un disegno normativo unitario volto a disciplinare l'utilizzo di algoritmi o le tecniche di elaborazione automatica. Ciò in quanto molte di queste tecnologie si trovano ancora nelle loro prime fasi di sviluppo ed è necessaria una maggiore comprensione delle loro implicazioni sociali. Lo studio conclude, questa volta in linea con le posizioni espresse dalle istituzioni europee, sottolineando la necessità di uno sforzo comune che coinvolga più *stakeholders* e ponendo un'enfasi particolare sull'importanza del sostegno alla ricerca transdisciplinare, orientata ai problemi, basata sulle prove e sullo scambio di buone pratiche. Da ultimo, il Comitato auspica che il Consiglio d'Europa, in quanto principale organizzazione per i diritti umani operante sul continente, acquisisca il ruolo di autorità guida e sede di elezione dove esplorare ulteriormente gli impatti dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale sull'effettivo esercizio dei diritti umani nella sfera pubblica e privata.

Sempre in seno al Consiglio d'Europa, un altro contributo significativo sul tema è quello offerto dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ)<sup>62</sup> che ha elaborato la *Carta etica europea sull'impiego dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e in ambiti*

---

<sup>60</sup> *Committee of expert of Internet Intermediaries, Algorithms and Human Rights. Study on the Human Rights dimensions of automated data processing techniques (in particular algorithms) and possible regulatory implications*, Council of Europe, 2017, <https://edoc.coe.int/en/internet/7589-algorithms-and-human-rights-study-on-the-human-rights-dimensions-of-automated-data-processing-techniques-and-possible-regulatory-implications.html>.

<sup>61</sup> *Ibidem*, p. 7.

<sup>62</sup> Commissione istituita nel 2002 con l'obiettivo di monitorare e misurare la qualità dei sistemi giudiziari dei Paesi membri. Da alcuni anni la CEPEJ ha iniziato ad occuparsi del fenomeno della diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel diritto, redigendo nel biennio 2014-2016 un rapporto dettagliato sull'impiego delle tecnologie dell'informazione nei tribunali in Europa (CEPEJ, Study n. 24. *Thematic report: Use of information technology in European Courts*, 2016, <https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680788229>) e nel 2017 delle linee sulla cybergiustizia, CEPEJ, *Guidelines on how to drive change towards cyberjustice*, 7 dicembre 2016, <https://rm.coe.int/16807482de>, all'interno delle quali ha esaminato i possibili benefici legati ad un uso virtuoso degli strumenti di IA in ambito giudiziario, i rilievi di F. CERESA GASTALDO, *Lo statuto della giustizia digitale nella Carta etica della CEPEJ*, in [https://www.iusinitinere.it/lo-statuto-della-giustizia-digitale-nella-carta-etica-della-cepej-36950#\\_ftn7](https://www.iusinitinere.it/lo-statuto-della-giustizia-digitale-nella-carta-etica-della-cepej-36950#_ftn7).

*connessi*<sup>63</sup>. Si tratta anche in questo caso di uno strumento di *soft law*<sup>64</sup> che contiene un elenco di principi sostanziali e metodologici da applicare ai sistemi di IA che vengono impiegati in contesto giudiziario<sup>65</sup>. Il documento è indirizzato ad una platea di destinatari molto ampia che include non solo i legislatori dei singoli Stati, chiamati al difficile compito di adottare un'adeguata cornice normativa in materia di IA, ma anche gli operatori del settore impegnati nello sviluppo di sistemi algoritmici<sup>66</sup>. La Carta però non si pone l'obiettivo di proibire o disincentivare l'introduzione dell'IA nei sistemi giudiziari ma, al contrario, di incoraggiarne le applicazioni che possono apportare un miglioramento in termini di efficienza e qualità della giustizia e che però, al contempo, offrano adeguate garanzie di un impiego responsabile e rispettoso dei diritti fondamentali enunciati dalla CEDU e dalla Convenzione n.108 del Consiglio d'Europa<sup>67</sup>. In definitiva, la CEPEJ, mutuando un concetto già sviluppato con successo in seno al diritto dell'Unione europea<sup>68</sup>, auspica che i sistemi di intelligenza artificiale vengano sviluppati, sin dalla fase di progettazione e di "addestramento" degli algoritmi, adottando un approccio "*ethical-by-design*" o "*human-rights-by-design*"<sup>69</sup>. Nei due studi allegati alla

<sup>63</sup> CEPEJ, *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment adopted by the CEPEJ during its 31st Plenary meeting*, Strasburgo, 3-4 dicembre 2018, <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c>. Per un commento cfr. C. BARBARO, *Cepej, adottata la prima Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale (AI) nei sistemi giudiziari*, in *Questione Giustizia*, 7 dicembre 2018, [http://www.questionegiustizia.it/articolo/cepej-adottata-la-prima-carta-etica-europea-sull-uso-dell-intelligenza-artificiale-ai-nei-sistemi-giudiziari\\_07-12-2018.php](http://www.questionegiustizia.it/articolo/cepej-adottata-la-prima-carta-etica-europea-sull-uso-dell-intelligenza-artificiale-ai-nei-sistemi-giudiziari_07-12-2018.php) e S. QUATTROCOLO, *Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice della Carta etica europea, gli spunti per un'urgente discussione tra scienze penali e informatiche*, in *Legislazione Penale*, 18 dicembre 2018, <http://www.lalegislazionepenale.eu/intelligenza-artificiale-e-giustizia-nella-cornice-della-carta-etica-europea-gli-spunti-per-unurgente-discussione-tra-scienze-penali-e-informatiche-serena-quattrocolo/>. Sul tema dei rischi nascenti dall'utilizzo di sistemi di IA in ambito giudiziario si vedano anche, *ex multis*, M. GIALUZ, *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2019, p. 12 ss. e anche R.C.A. GUIMARÃES, *A Inteligência Artificial e a disputa por diferentes caminhos em sua utilização preditiva no processo penal*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, vol. 5, 3/2019, pp. 1555-1588; A. CELOTTO, *Come regolare gli algoritmi. Il difficile bilanciamento tra scienza, etica e diritto*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2019, pp. 47-60; M. DYMITRUK, *Ethical artificial intelligence in judiciary*, in *Jusletter.it*, 2019, [https://jusletter-it.weblaw.ch/en/issues/2019/IRIS/ethical-artificial-i\\_a54e474060.html\\_\\_ONCE&login=false](https://jusletter-it.weblaw.ch/en/issues/2019/IRIS/ethical-artificial-i_a54e474060.html__ONCE&login=false).

<sup>64</sup> Si tratta di uno strumento di *soft law*, i cui principi «necessitano di un sistema affidabile di *enforcement*» cfr. A. PAJNO, M. BASSINI, G. DE GREGORIO, M. MACCHIA, F.P. PATTI, O. POLLICINO, S. QUATTROCOLO, D. SIMEOLI, P. SIRENA, *AI: profili giuridici – Intelligenza Artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista*, in *Rivista di Biodiritto*, vol. 3, 2019, p. 210 ss.

<sup>65</sup> Rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza, imparzialità ed equità, controllo dell'utente. A questo elenco si accompagnano quattro appendici, ovvero uno studio approfondito relativo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, alcune raccomandazioni sull'uso degli strumenti di IA, un glossario e, come proposto anche dalla stessa Commissione europea, una checklist di autovalutazione per verificare il rispetto dei diritti sanciti dalla CEDU.

<sup>66</sup> Cfr. *Directorate of Human Rights, Secretariat of the European Commission for the Efficiency of Justice, The CEPEJ European Ethical Charter on the use of artificial intelligence (AI) in judicial systems and their environment. Presentation note*, 4 dicembre 2018, <https://rm.coe.int/presentation-note-en-for-publication-4-december-2018/16808f699d>.

<sup>67</sup> Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE no. 108) Strasburgo 28 gennaio 1981.

<sup>68</sup> Ci si riferisce al principio di *privacy by design* e *privacy by default* elaborato in seno al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese GDPR).

<sup>69</sup> Cfr. CEPEJ, *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment*, cit., p.8. Il Comitato (cd. T-PD) della Convenzione 108, ha avuto modo di chiarire che "[i]n tutte le fasi del trattamento, compresa la raccolta dei dati, gli sviluppatori, i produttori e i fornitori di servizi di IA dovrebbero adottare un

Carta, inoltre, la CEPEJ identifica dei potenziali aspetti problematici con riguardo alle diverse applicazioni di IA e ai rischi per la tutela dei diritti umani. Nel secondo, in particolare, i possibili impieghi dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari vengono graduati sulla base di un'analisi del rischio e catalogati all'interno di quattro categorie, in base al loro livello di compatibilità con i cinque principi contenuti nella Carta etica: quelli il cui uso è da incoraggiare, quelli da considerare, ma con l'adozione di adeguate precauzioni metodologiche, quelli in relazione ai quali sarebbero necessari ulteriori approfondimenti scientifici e, infine, quelli su cui la CEPEJ esprime le più "estreme riserve".

Sempre in seno al Consiglio d'Europa, un ulteriore contributo allo studio e all'approfondimento dei possibili profili di interferenza tra i sistemi di intelligenza artificiale e la tutela dei diritti umani arriva anche CAHAI (*Ad Hoc Committee on Artificiale Intelligence*)<sup>70</sup>. Il Comitato, che non a caso riassume così il proprio scopo "*Towards an application of AI based on human rights, the rule of law and democracy*", evidenzia come risulti strettamente necessario fissare dei requisiti minimi standard che i sistemi di IA devono obbligatoriamente rispettare in modo da poter garantire la trasparenza, la qualità dei dati elaborati, la salvaguardia dell'autonomia decisionale umana oltre ad idonei e sufficienti strumenti di reclamo avverso decisioni considerate scorrette o inique. In particolare, secondo il Comitato, andrebbe incoraggiato lo sviluppo e l'impiego di tutti quei sistemi virtuosi che promuovono, rafforzano e accrescono la protezione dei diritti fondamentali, la tutela della democrazia e dello Stato di diritto.

#### 4.2. *La posizione del Parlamento europeo: la Carta sulla Robotica e la Risoluzione sulle implicazioni dei big data per i diritti fondamentali*

Per ciò che riguarda specificamente il sistema unionale, il senso di urgenza nel gestire i sistemi di IA con modalità pienamente rispettose dei diritti umani si avverte innanzitutto nelle posizioni espresse dal Parlamento europeo, che è stata tra le prime istituzioni a presentare delle raccomandazioni<sup>71</sup>.

Riconoscendo che l'IA può fare una grande differenza, in positivo o in negativo, il PE ha istituito una commissione dedicata (AIDA)<sup>72</sup> incaricata di esaminare l'impatto delle nuove tecnologie sugli aspetti ritenuti più rilevanti e, in particolare: la ricerca di un equilibrio tra diritti degli individui e promozione dello sviluppo tecnologico, un sistema di

---

*approccio volto a tutelare i diritti umani fin dalla progettazione di tali servizi ("human rights by design") ed evitare qualsiasi potenziale pregiudizio (bias), anche involontario o occulto, il rischio di discriminazione o altri effetti negativi sui diritti umani e le libertà fondamentali degli interessati. Gli sviluppatori di IA dovrebbero vagliare accuratamente la qualità, la natura, l'origine e la quantità di dati personali utilizzati, riducendo i dati inutili, ridondanti o marginali durante lo sviluppo e le fasi di addestramento e poi monitorando l'accuratezza del modello man mano che viene alimentato con nuovi dati".*

<sup>70</sup> <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cahai>.

<sup>71</sup> Nell'intervista rilasciata da Axel Voss (EPP, Germania), l'eurodeputato, incaricato della relazione sull'intelligenza artificiale, ha sottolineato che l'UE potrebbe fissare degli standard globali sull'IA, ma per trarne beneficio la normativa dovrà arrivare in fretta ed essere flessibile, l'intervista è disponibile al seguente link <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/intelligenza-artificiale-nell-ue/2021118STO17612/ai-agire-in-fretta-per-realizzare-il-potenziale-dell-ue-intervista>.

<sup>72</sup> Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale (2020/2684(RSO)).

responsabilità civile<sup>73</sup> orientato al futuro per proteggere privati e imprese e, infine, un insieme efficace di regole in tema di proprietà intellettuale che garantisca adeguata tutela agli sviluppatori.

Il PE, in ultima analisi, auspica che l'UE arrivi a dotarsi di un sistema normativo unitario volto a ridisegnare compiutamente – e unitariamente – l'insieme delle norme destinate a regolare il settore dell'IA<sup>74</sup>. Una regolamentazione che risulti incentrata sulla persona, in modo da offrire garanzia di sicurezza, trasparenza e presa di responsabilità e che sia in grado di assicurare il rispetto dei diritti umani, scongiurare la creazione di pregiudizi e discriminazioni e stimolare la responsabilità sociale e ambientale.

Secondo il PE, un sottoutilizzo dell'intelligenza artificiale potrebbe generare una scarsa attuazione di programmi importanti, come il *Green Deal* europeo e causare una perdita di vantaggio competitivo, stagnazione economica e meno opportunità per tutti, eppure, allo stesso tempo, anche un utilizzo non correttamente regolamentato rappresenterebbe una serie minaccia, particolarmente per la tutela dei diritti fondamentali.

Nella consapevolezza dei potenziali rischi che si corrono nel “maneggiare” in modo scorretto questi sistemi, il Parlamento europeo è intervenuto mettendo in campo diverse iniziative<sup>75</sup>. Tra queste, le più significative sono certamente la Carta sulla robotica<sup>76</sup> e la Risoluzione sull'impatto dei *Big Data*<sup>77</sup>.

Con il primo intervento, il PE ha indirizzato alla Commissione delle raccomandazioni concernenti le norme di diritto civile che dovrebbero regolare il settore della robotica<sup>78</sup>. All'interno del documento il Parlamento fornisce un ventaglio di possibili proposte in materia di responsabilità per danno causato da un robot come l'applicazione degli istituti della responsabilità oggettiva, la gestione dei rischi, l'istituzione di un regime di assicurazione obbligatorio nonché l'istituzione di uno status giuridico *ad hoc* consistente in una personalità elettronica, che permetta di ritenere i robot più sofisticati responsabili delle proprie azioni

<sup>73</sup> V. G.M. RUOTOLO, *La disciplina europea della responsabilità dei fornitori dei servizi online tra regime progressivo, proposte di riforma e un rischio di bis* in idem, in G. CAGGIANO, G. CONTALDI, P. MANZINI (a cura di), *Verso una legislazione europea sui mercati e i servizi digitali*, cit., p. 59 ss.

<sup>74</sup> Si veda in particolare la Risoluzione del 15 gennaio 2019 sulla guida autonoma nei trasporti europei, dove si evidenzia, al par. 20, che le norme in vigore in tema di responsabilità come ad esempio la direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e la direttiva 2009/103/CE sull'assicurazione degli autoveicoli “non sono state concepite per far fronte alle sfide poste dall'utilizzo di veicoli autonomi” ed evidenzia che “l'attuale quadro normativo, in particolare in tema di responsabilità, assicurazione, registrazione e protezione dei dati personali, non sarà più sufficiente o adeguato a fronte dei nuovi rischi derivanti dall'aumento dell'automazione, della connettività e della complessità dei veicoli”. In dottrina A. ADINOLFI, *L'Unione europea dinanzi allo sviluppo dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 21 in nota 24.

<sup>75</sup> Ad esempio si vedano le proposte linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale in campo militare e civile 2020/2013(INI) *Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice*, la Relazione sull'uso dell'IA nell'istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo del 19 maggio 2021.

<sup>76</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)).

<sup>77</sup> Risoluzione del Parlamento europeo C 263/82, *Implicazioni dei Big Data in termini di diritti fondamentali* Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 *sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto* (2016/2225(INI)).

<sup>78</sup> A dimostrazione di quanto suggestivo risulti ancora il tema, la risoluzione apre con citazioni letterarie che passano da Frankenstein a Pigmalione, dal Golem di Praga fino a Karel Čapek, lo scrittore ceco a cui si deve l'introduzione della parola robot.

dannose<sup>79</sup>. L'autonomia dei robot solleva infatti, tra le altre, una problematica connessa alle possibilità di inquadramento in categorie giuridiche esistenti. Ci si interroga, in particolare, se gli stessi debbano essere considerati alla stregua di soggetti o oggetti del diritto e se, in quanto dotati di un'evolva intelligenza – seppur artificiale –, debbano assumere dei livelli di responsabilità più elevati.

La seconda iniziativa, di più ampio respiro, valuta le Implicazioni dei *Big Data* sui diritti fondamentali<sup>80</sup>. In particolare, nella Risoluzione sull'impatto dei *Big Data* trasmessa a Consiglio e Commissione, richiamando gli articoli 1, 7, 8, 11, 14, 21, 47 e 52 della Carta di Nizza e il GDPR, il Parlamento europeo, nella parte dei considerando, evidenzia che la proliferazione del trattamento e dell'analisi dei dati, l'elevato numero di soggetti coinvolti nella raccolta, nella conservazione, nel trattamento e nella condivisione dei dati e la combinazione di grandi insiemi di informazioni contenenti dati personali e non personali<sup>81</sup> provenienti da una serie di fonti diverse, seppur generando opportunità significative, hanno creato una grande incertezza sia per i cittadini sia per il settore pubblico e privato relativamente ai requisiti specifici per la conformità alla vigente legislazione dell'UE in materia. Il PE, sempre nei considerando, chiarisce altresì che per trarre pieno beneficio dalle prospettive e dalle opportunità offerte dai *Big Data*, è necessario che la fiducia pubblica in tali tecnologie sia garantita da un rigoroso rispetto dei diritti fondamentali, dalla conformità alla vigente legislazione in materia di protezione dei dati nonché dalla certezza giuridica per tutti i soggetti coinvolti<sup>82</sup>.

#### 4.3. *Le linee guida, il libro bianco e la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale della Commissione europea*

Anche la Commissione europea, sollecitata ad occuparsi del tema, è intervenuta lanciando nel 2018 la *Strategia sull'Intelligenza artificiale*<sup>83</sup> e nominando un gruppo di esperti per facilitarne l'implementazione (AI HLEG)<sup>84</sup>.

<sup>79</sup> A. PAJNO, M. BASSINI, G. DE GREGORIO, M. MACCHIA, F. P. PATTI, O. POLLICINO, S. QUATTROCOLO, D. SIMEOLI, P. SIRENA, *AI: profili giuridici Intelligenza artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista*, in *Biodiritto*, pdf disponibile al seguente indirizzo <https://www.biodiritto.org/ocmultibinary/download/3695/44482/4/8420d9545769880b2a1f261d1cf21c9e/file/AIdiritto+First+Online.pdf>.

<sup>80</sup> V. G.M. RUOTOLO, *Scritti di diritto internazionale ed europeo dei dati*, cit., *passim*.

<sup>81</sup> Ris. 2016/2225(INI), cit., in premessa, lettera p). Si vedano sul tema le riflessioni di G. M. RUOTOLO, *I dati non personali: l'emersione dei big data nel diritto dell'Unione europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2018, p. 97 ss. e ID., *The God that failed. La tutela dei co-patterners nell'ordinamento internazionale ed europeo*, in *Rivista di diritto dei media*, 2018, pdf disponibile al seguente link <https://www.medialaws.eu/rivista/the-god-that-failed-la-tutela-dei-co-patterners-nellordinamento-internazionale-ed-europeo/>.

<sup>82</sup> Ris. 2016/2225(INI), cit., in premessa lettera r).

<sup>83</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – *L'intelligenza artificiale per l'Europa*, 25 aprile 2018, COM(2018) 237 final.

<sup>84</sup> Il gruppo “*High-Level Expert Group on Artificial Intelligence*” (AI HLEG), istituito nel 2018, è composto da 25 esperti indipendenti scelti tra soggetti provenienti dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, con il compito di sostenere lo sviluppo dell'agenda europea sull'intelligenza artificiale e con quello, ancora più specifico, di elaborare due documenti: gli orientamenti etici per l'IA e le raccomandazioni sugli investimenti e la politica.

Nella *Strategia*, che delinea un piano di misure politiche e di investimenti per promuovere l'economia agile dei dati per i prossimi cinque anni, si introduce l'idea di un'IA<sup>85</sup> "made in Europe" etica, sicura e all'avanguardia, basata sui punti di forza scientifici e industriali dell'Europa, che poggia essenzialmente su tre pilastri: mettere l'Europa davanti agli sviluppi tecnologici incoraggiando l'adozione dell'IA da parte del settore pubblico e privato; prepararsi ai cambiamenti socioeconomici provocati dall'IA; assicurare un quadro giuridico ed etico compiuto e coerente.

In un'ottica inclusiva e propositiva, tutti – cittadini, esperti e *stakeholders*<sup>86</sup> – sono stati chiamati a dare un contributo diretto alla politica europea dell'IA, attraverso consultazioni mirate e discussioni *online* nell'ambito dell'*Alleanza europea sull'IA*<sup>87</sup>.

In tutti i documenti adottati dalla Commissione, emerge in modo inequivocabile l'urgenza di colmare l'importante *gap* tecnologico che divide l'Europa da Cina e Stati Uniti in materia di IA, al fine di non perdere ulteriore terreno e mantenere alta la competitività<sup>88</sup>. La Commissione, inoltre, proponendosi come coordinatrice degli sforzi europei e nazionali in materia di IA, insieme agli Stati membri e a Norvegia e Svizzera<sup>89</sup>, ha varato il *Piano Coordinato sull'intelligenza artificiale*<sup>90</sup>. In una visione molto ambiziosa, si mira a gettare le basi per un'Unione europea che sia in grado di imporsi sulla scena mondiale come leader nel settore dell'IA, da un duplice punto di vista normativo ed industriale. Un obiettivo che tuttavia si accompagna ad un altrettanto importante imperativo, ovvero garantire un utilizzo delle tecnologie di IA etico e sicuro e, soprattutto, rispettoso dei diritti umani<sup>91</sup> al fine di non

<sup>85</sup> La definizione elaborata all'interno del documento "Una definizione di IA: principali capacità e discipline scientifiche" è disponibile al seguente indirizzo <https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines>.

<sup>86</sup> Resta inteso che, per quanto l'approccio teso a garantire la più ampia partecipazione possibile al dibattito sia auspicabile, l'obiettivo deve rimanere la creazione di una visione d'insieme il più possibile esaustiva e funzionale, pertanto la scelta di prediligere un approccio *bottom-up* che coinvolga una platea estesa, non dovrebbe escludere, al bisogno, la possibilità di intraprendere iniziative diverse e più mirate.

<sup>87</sup> Al seguente link <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-ai-alliance>. Il Centro comune di ricerca della Commissione europea lavora per garantire un monitoraggio continuo sia delle capacità industriali, tecnologiche e di ricerca sia delle tecnologie di IA adottate in Europa e i risultati sono raccolti all'interno del portale "AI Watch" al link [https://ec.europa.eu/knowledge4policy/ai-watch\\_en](https://ec.europa.eu/knowledge4policy/ai-watch_en).

<sup>88</sup> Sempre all'interno della Comunicazione, *L'Intelligenza artificiale per l'Europa*, cit., la Commissione auspica che venga adottato «un approccio coordinato per sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla IA». In tale documento la Commissione evidenzia altresì come l'Europa si collochi molto dietro a Stati Uniti e Cina quanto ad investimenti nel settore – nel 2016 circa 2 miliardi dell'Unione contro i 12 miliardi in USA e i 7 miliardi in Cina e nell'area asiatica. N. BOLDRINI, *Intelligenza Artificiale: Europa "terza incomoda" tra Cina e Usa?*, in *AI4Business*, 26 febbraio 2019, <https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/intelligenza-artificiale-europa-terza-incomoda-tra-cina-e-usa/>; P. POCCHIANTI, *Le potenze investono sull'intelligenza artificiale: il ruolo dell'Europa tra Usa e Cina*, *Agenda Digitale*, 22 febbraio 2019, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/le-potenze-investono-sullintelligenza-artificiale-il-ruolo-delleuropa-tra-usa-e-cina/>.

<sup>89</sup> In Italia, nel luglio del 2020, il Mise ha pubblicato il documento definitivo contenente le proposte per la "Strategia italiana per l'Intelligenza Artificiale". Altri cinque Stati membri (Francia, Finlandia, Svezia, Regno Unito e Germania) hanno già adottato strategie mirate per l'IA. Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Irlanda e Norvegia hanno incluso le azioni relative all'IA nelle loro più ampie strategie di digitalizzazione. Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna stanno elaborando le loro strategie.

<sup>90</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Piano coordinato sull'intelligenza artificiale*, 7 dicembre 2018, COM(2018) 795 *final* firmata da tutti gli Stati membri e dalla Norvegia e approvata dal Consiglio europeo nel giugno 2018 in occasione della Giornata digitale.

<sup>91</sup> Che sia un tema particolarmente sentito lo dimostra anche il fatto che il 28 febbraio 2020 a Roma, la Pontificia Accademia per la Vita, Microsoft, IBM, FAO e il Ministero Italiano per l'Innovazione hanno firmato l'appello "Call for AI Ethics". I firmatari si sono impegnati a richiedere lo sviluppo di un'IA che serva ogni persona e

rinnegare quella faticosa evoluzione che ha portato a una positivizzazione normativa dei diritti fondamentali e di principi comuni e che ha consentito di far progredire l'ottica prettamente economica che ha caratterizzato la comunità europea per lungo tempo dalla sua nascita<sup>92</sup>. La Commissione intende promuovere un approccio che ponga sempre al centro l'uomo, si parla a questo proposito di una "IA antropocentrica", concetto che non verrà più abbandonato.

Nel piano si legge che l'Unione mira allo sviluppo di un'IA affidabile, ispirandosi ai valori etici e sociali inclusi nella Carta di Nizza. Su questi presupposti, e dopo aver avviato una consultazione pubblica attraverso la quale sono state raccolte oltre cinquecento opinioni, il AI HLEG ha pubblicato gli *Orientamenti etici per un'IA affidabile*<sup>93</sup>, che la Commissione, con la comunicazione "*Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica*"<sup>94</sup> ha fatto propri, utilizzandoli come punto di partenza per i futuri atti.

Si pone l'accento sul fatto che questo preciso momento storico rappresenta un'importante occasione per plasmare quella che sarà la percezione futura da parte degli individui dell'IA e dare vita ad un sistema equo che garantisca ai produttori un vantaggio competitivo e ai cittadini un impiego delle tecnologie di IA etico e affidabile rispettoso dei valori su cui poggia oggi l'Unione europea (diritti umani, democrazia e Stato di diritto).

L'imperativo è dunque massimizzare i benefici minimizzando i rischi<sup>95</sup>. L'etica diventa il pilastro fondamentale e, al tempo stesso, la netta linea di demarcazione che consente di dar vita ad una IA affidabile. Nondimeno, la Commissione sottolinea che è necessario un approccio olistico e sistemico, che coinvolga, non solo la singola tecnologia, ma anche i soggetti e tutti i processi durante l'intero ciclo di vita<sup>96</sup>.

Dal punto di vista della tutela dei diritti umani si evidenzia che non tutte le situazioni presentano gli stessi livelli di rischio e, di conseguenza, le stesse esigenze di tutela. I sistemi di IA che offrono consigli musicali con tutta evidenza non suscitano le stesse preoccupazioni etiche dei sistemi di IA che propongono terapie mediche salvavita. Si parte quindi da un metodo basato sui diritti fondamentali ma è evidente che la riflessione dovrebbe spingersi oltre per aiutare a comprendere, in maniera più dettagliata, ciò che si deve fare e non solo ciò che (attualmente) è possibile fare con la tecnologia.

Nei tre capitoli che compongono gli *Orientamenti etici per un'IA affidabile* si esaminano, rispettivamente, i principi che devono essere rispettati al fine di garantire l'eticità e la robustezza dell'IA, i requisiti che i sistemi di IA dovrebbero attuare e soddisfare durante il loro ciclo di vita, i metodi tecnici e non per la loro attuazione e, infine, viene fornita una vera

l'umanità nel suo complesso; che rispetti la dignità della persona umana, in modo che ogni individuo possa beneficiare dei progressi della tecnologia; e che non abbia come unico obiettivo un maggiore profitto o la graduale sostituzione delle persone sul posto di lavoro. Include 3 aree di impatto (etica, educazione e diritti) e 6 principi (trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, affidabilità, sicurezza e privacy). Il documento è disponibile sul portale dedicato <https://www.romecall.org/the-call/>.

<sup>92</sup> *Ex multis* si veda E. TRIGGIANI, *Spunti e Riflessioni sull'Europa*, in *Collana di Studi sull'Integrazione europea*, Bari, 2021, p. 15 ss.

<sup>93</sup> Gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale (AI HLEG), *Orientamenti etici per un'IA affidabile*, 8 aprile 2019, il pdf del documento è disponibile al seguente link <https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines>.

<sup>94</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica*, Bruxelles, 8.4.2019 COM(2019) 168 final testo disponibile al seguente link <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/IT/COM-2019-168-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>.

<sup>95</sup> *Orientamenti etici per un'IA affidabile*, par. 10.

<sup>96</sup> *Orientamenti etici per un'IA affidabile*, par. 13, 14.

e propria lista di controllo, seppur non esaustiva, per la valutazione dell'affidabilità dell'IA<sup>97</sup>. Per ciò che riguarda in particolare i requisiti, ne vengono individuati sette da dover monitorare e soddisfare costantemente ovvero: *intervento e sorveglianza umani*<sup>98</sup>; *robustezza tecnica e sicurezza*; *riservatezza e governance dei dati*; *trasparenza*; *diversità, non discriminazione ed equità*; *benessere sociale e ambientale* e *accountability*<sup>99</sup>.

Nel mese di febbraio 2020, la Commissione è nuovamente intervenuta sul tema con un pacchetto di atti che riassumono la visione programmatica dell'Europa sull'IA per il prossimo futuro che si compone di un documento principale, ovvero il *Libro bianco sull'intelligenza artificiale*<sup>100</sup>, una relazione esplicativa<sup>101</sup> e due comunicazioni<sup>102</sup>.

All'interno del Libro Bianco sono compendiate buona parte delle problematiche (e delle soluzioni) affrontate, più o meno compiutamente, nelle precedenti iniziative intraprese dalle istituzioni europee.

Dalla lettura del documento emerge piuttosto chiaramente l'idea di un'Europa che non vuole perdere la sfida né in termini umani né in termini di competitività e che non vuole mancare l'appuntamento con il futuro pur rimanendo fedele alle proprie conquiste in tema di diritti umani e di libertà. Quella che viene delineata è una strategia *win-win* che si traduce in

<sup>97</sup> Una delle novità più interessanti del documento è sicuramente il tentativo di contribuire a facilitare il compito per gli operatori del settore di verificare la conformità dei propri sistemi di IA con i ricordati requisiti attraverso la pubblicazione di un elenco di valutazione dettagliato, una sorta di *assessment*, che è stato poi trasformato in uno strumento interattivo *web-based*.

<sup>98</sup> All'interno dei sistemi di IA devono essere previsti meccanismi di governance che garantiscano l'adozione di un approccio con intervento umano – “*human-in-the-loop*”, con supervisione umana – “*human-on-the-loop*” – o con controllo umano – “*human-in-command*”. Analoga questione si era posta nell'ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) che conferisce ai singoli il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato quando questa produca effetti giuridici che li riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla loro persona (articolo 22).

<sup>99</sup> Sulla scia già tracciata con successo in ambito privacy con il GDPR, viene richiamato anche in questo caso il concetto di “*by design*” a significare che il rispetto dei diritti e dei principi etici deve essere garantito sin dalla progettazione del sistema.

<sup>100</sup> Libro Bianco sull'intelligenza artificiale, *Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, 19 febbraio 2020, COM(2020) 65 final, [https://ec.europa.eu/info/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en).

<sup>101</sup> La Commissione rileva che anche in tema di responsabilità, le dimensioni e l'effetto combinato delle sfide poste dall'IA potrebbero rendere il quadro normativo non idoneo a proteggere le vittime e avanza l'idea di prendere in considerazione alcuni adeguamenti della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e dei regimi nazionali in materia di responsabilità attraverso iniziative unitarie europee che adottino un approccio mirato e basato sul rischio. Si vedano in tema di responsabilità per i servizi *online* le riflessioni di G.M. RUOTOLO, *La disciplina europea della responsabilità dei fornitori dei servizi online tra regime progressivo, proposte di riforma e un rischio di bis* in idem, cit., p. 59 ss.

<sup>102</sup> Nella prima delle due, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, *Plasmare il futuro digitale dell'europa*, Bruxelles, 19.2.2020 com(2020) 67 final, la Commissione fissa i tre principali obiettivi dell'azione europea in tema di tecnologie emergenti: dar vita ad una tecnologia al servizio delle persone; sviluppare un'economia equa e competitiva; costruire una società aperta, democratica e sostenibile fondata sul valore del rispetto dei diritti fondamentali. Nella seconda, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità*, Bruxelles, 19.2.2020 com(2020) 64 final la Commissione evidenzia che devono essere assicurate la sicurezza, l'affidabilità e la costanza nel funzionamento delle tecnologie digitali emergenti e che devono essere previsti meccanismi solidi per rimediare agli eventuali danni verificatisi – ossia deve essere introdotto un solido quadro delle responsabilità – che sia in grado di assicurare una tutela effettiva, [https://ec.europa.eu/growth/industry/policy\\_it](https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_it).

due macro concetti: “ecosistema di eccellenza” ed “ecosistema di fiducia”<sup>103</sup>. L'intero documento è permeato da una visione propositiva e pervasiva di IA che deve però realizzarsi nel pieno rispetto dei diritti umani<sup>104</sup>.

Proprio con riferimento alla tutela dei diritti umani, la Commissione evidenzia che per raggiungere il secondo obiettivo, ovvero creare un “ecosistema di fiducia”, il ruolo centrale deve essere svolto dalle istituzioni europee chiamate a implementare un quadro normativo chiaro, coerente e puntuale che miri innanzitutto a garantirne il rispetto, salvaguardando la sicurezza degli individui nell'utilizzo delle tecnologie di IA ma anche dettando regole certe per gli operatori del settore<sup>105</sup>. Al riguardo, non si possono tuttavia sottacere le difficoltà oggettive che ostacolano l'elaborazione di un quadro normativo esauriente a causa della rapidissima evoluzione della tecnologia. Quello dell'innovazione tecnologica infatti, è uno di quei settori in cui il diritto, più che accompagnare una trasformazione gentile della società, si trova a rincorrere una realtà in continuo cambiamento quasi impossibile, o addirittura controproducente, da cristallizzare in una norma.

Ciò che correttamente la Commissione auspica è di poter dar vita ad un quadro normativo coerente ma “aperto” ai nuovi futuri sviluppi, che si limiti a fornire risposte adeguate a problematiche chiaramente individuabili per le quali esistono già soluzioni praticabili<sup>106</sup>. Secondo la Commissione, la normativa di settore, adottando un approccio basato sul rischio, deve includere una definizione di IA abbastanza flessibile da accogliere il progresso tecnico ma anche sufficientemente precisa da garantire la necessaria certezza del diritto<sup>107</sup>. In questo modo, diventa possibile costruire un sistema basato sulla gradualità e la proporzionalità degli interventi. Le prescrizioni obbligatorie e bloccanti si dovrebbero

---

<sup>103</sup> È stato opportunamente osservato che i termini utilizzati non sono affatto casuali. Il termine “ecosistema”, mutuato dalla biologia, restituisce perfettamente un'immagine di equilibrio dinamico che deve crearsi tra le diverse componenti di un sistema affinché questo possa operare con successo. M. ZANICHELLI, *Ecosistemi, opacità, autonomia: le sfide dell'intelligenza artificiale in alcune proposte recenti della Commissione europea*, in A. D'ALOIA (a cura di) *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Milano 2021, p. 56 ss.

<sup>104</sup> Viene evidenziato che le aree di intervento stabilite all'interno del Libro bianco devono essere lette, in quanto complementari, unitamente a quelle del piano presentato in parallelo nella strategia europea per i dati [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_it). I dati devono essere conformi ai principi FAIR, *Findable, Accessible, Interoperable and Reusable*, cioè dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, v. *Piano d'azione del gruppo di esperti della Commissione sui dati FAIR*, 2018, al link [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning\\_fair\\_into\\_reality\\_1.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf).

<sup>105</sup> Viene posto l'accento sul fatto che, unitamente alla mancanza di investimenti e di competenze, la mancanza di fiducia è uno dei fattori principali che pone un freno alla diffusione dell'IA.

<sup>106</sup> Rilevando l'assenza di un quadro giuridico uniforme alcuni Stati membri hanno iniziato a muoversi in autonomia. La Commissione tedesca per l'etica dei dati ha richiesto un sistema normativo su cinque livelli basato sul rischio che spazi dall'assenza di regolamentazione per i sistemi di IA più innocui ad un divieto totale per i più pericolosi. La Danimarca ha recentemente avviato il prototipo di un marchio di un “marchio per l'etica dei dati”. Malta ha introdotto un sistema di certificazione volontaria per l'IA.

<sup>107</sup> L'approccio non è unanime sul punto. Una coalizione di 14 Stati (Danimarca, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia) ha firmato un Position paper intitolato “*Innovative and trustworthy AI: two sides of the same coin*” file:///Users/Cri/Downloads/Non-paper+-+Innovative+and+trustworthy+AI+-+Two+side+of+the+same+coin.pdf. La proposta è di continuare ad adottare atti di *soft law* per la regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale ad alto rischio più che un vero e proprio documento normativo. L'obiettivo è evitare la messa a punto di barriere legali e requisiti onerosi, difficili da rispettare e, quindi, di ostacolo all'innovazione e al progresso scientifico del settore. L'adozione di meccanismi volontari favorisce la collaborazione dei vari soggetti coinvolti nella progettazione, diffusione e utilizzo dell'IA, creando appunto quel clima di fiducia auspicato dalla Commissione.

applicare solo alle IA classificate come ad “alto rischio”<sup>108</sup>, ovvero quelle che, sulla base di criteri certi e predeterminati, comportano rischi significativi per la sicurezza, i diritti dei consumatori e i diritti fondamentali.

All’inizio del 2022, la Commissione europea è intervenuta di nuovo proponendo a Parlamento e Consiglio la *Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale*<sup>109</sup>. Il documento, sebbene non unicamente incentrato sul tema dell’IA, mira ad illustrare le intenzioni politiche comuni per affrontare in ottica generale il tema dell’evoluzione tecnologica e si pone in continuità con altre iniziative precedenti quali la “*Dichiarazione di Tallinn sull’e-government*”<sup>110</sup>, la “*Dichiarazione di Berlino sulla società digitale su un governo digitale fondato sui valori*”<sup>111</sup>, la “*Bussola per il digitale: il modello europeo per il decennio digitale*”<sup>112</sup> e la “*Dichiarazione di Lisbona – Democrazia digitale con uno scopo*”<sup>113</sup>. All’interno del preambolo è contenuto un nuovo monito affinché si adotti un modello di trasformazione digitale che rafforzi la dimensione umana dell’ecosistema digitale sul mercato unico, che risulti anche funzionale alla lotta ai cambiamenti climatici e alla protezione dell’ambiente. Inoltre, nel ricordare i diritti più pertinenti nel contesto della trasformazione digitale, la Commissione auspica che il documento diventi un punto di riferimento per imprese e quanti sono impegnati nello sviluppo e nella diffusione di nuove tecnologie e, allo stesso tempo, orienti la visione dei responsabili politici verso una trasformazione digitale “umanocentrica” e che sia basata sulla solidarietà, la sostenibilità, l’inclusione, la libertà di scelta, la partecipazione, la sicurezza, la protezione e il conferimento di maggiore autonomia e responsabilità.

Per ciò che riguarda strettamente il tema dell’intelligenza artificiale, il documento affronta le questioni della libertà di scelta e dell’interazione con sistemi algoritmici<sup>114</sup>. Anche in questo caso è presente un continuo monito a tutelare e rispettare i diritti umani. Si richiede infatti, che vengano adottate tutte le misure che possano garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone e dei valori dell’Unione. In particolare, viene evidenziato che ogni persona dovrebbe essere messa nelle condizioni di godere dei benefici offerti dall’intelligenza artificiale mantenendo la propria libertà di effettuare scelte informate anche nell’ambiente

<sup>108</sup> Viene chiarito che affinché un’applicazione di IA possa essere considerata ad “alto rischio” devono ricorrere due criteri tra loro cumulativi: in primo luogo l’IA deve essere utilizzata in un settore intrinsecamente considerato ad alto rischio; in secondo luogo le modalità applicative devono essere tali da poter generare rischi significativi.

<sup>109</sup> Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale del 26 gennaio 2022, COM(2022) 28 *final*.

<sup>110</sup> Il 6 ottobre 2017 a Tallinn i rappresentanti di trentadue Paesi UE ed EFTA (tra i quali l’Italia con il Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale Diego Piacentini) hanno firmato la Dichiarazione che definisce le linee d’azione in materia di *eGovernment* per i prossimi cinque anni.

<sup>111</sup> Dichiarazione di Berlino sulla società digitale e il governo digitale basato sul valore firmata l’8 dicembre 2020 dai ministri responsabili di tutti gli Stati membri dell’UE.

<sup>112</sup> Per tradurre le ambizioni digitali dell’UE per il 2030 in termini concreti, la Commissione il 9 marzo 2021 ha presentato una bussola per il digitale concepita attorno a quattro punti cardinali:

1) cittadini dotati di competenze digitali e professionisti altamente qualificati nel settore digitale; 2) infrastrutture digitali sostenibili, sicure e performanti; 3) trasformazione digitale delle imprese; 4) digitalizzazione dei servizi pubblici.

<sup>113</sup> Si tratta di un’iniziativa della Presidenza portoghese del Consiglio dell’Unione europea che ha inteso definire un nuovo paradigma di transizione digitale. È stata lanciata durante l’evento “*Leading the Digital Decade*” il 1° giugno 2021 ed è stata istituita per rafforzare il “modo europeo di fare affari” come una proposta di valore riconosciuto a livello mondiale e un vantaggio competitivo unico che si propone di elevare gli standard: Bilanciando lo sviluppo tecnologico con il rispetto dei principi etici e la promozione dei diritti umani.

<sup>114</sup> Capitolo III.

digitale, e rimanendo, al contempo, protetta dai rischi e dai danni alla salute, alla sicurezza e vedendo tutelati i propri diritti fondamentali.

##### 5. *La proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale.*

La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale<sup>115</sup> rappresenta ad oggi il testo più interessante in materia, motivo per cui si è ritenuto opportuno procedere ad una sua trattazione separata.

Il documento risponde alle richieste esplicite di Parlamento e Consiglio europeo<sup>116</sup>, che avevano ripetutamente sollecitato un intervento legislativo volto ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno per i sistemi di intelligenza artificiale nel contesto del quale affrontare, a livello europeo, i rischi legati all'intelligenza artificiale. La Commissione, nel rispetto degli impegni assunti, nel mese di aprile 2021 ha presentato il testo finale di una bozza di regolamento.

Nel solco già delineato dai precedenti atti di *soft law* esaminati nei paragrafi precedenti ed emanati dalle istituzioni europee ma anche dallo stesso Consiglio d'Europa, la Commissione ripropone la necessità che lo sviluppo e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, non come mera condizione fine a se stessa ma come volano per consentire l'affermazione del modello europeo nel mondo<sup>117</sup>.

Il documento, che propone *“un approccio normativo orizzontale all'IA equilibrato e proporzionato”*<sup>118</sup>, introduce tre categorie principali: i sistemi incompatibili con i principi del diritto europeo, il cui uso è espressamente vietato; i sistemi considerati ad *“alto rischio”* il cui utilizzo è sottoposto a stringenti adempimenti e altre forme di IA destinate a interagire con gli esseri umani. Si riconferma un approccio basato sul rischio, a dimostrazione di una presa di posizione forte della Commissione che, a quanto pare, non ritiene accettabile superare i presidi fondamentali per la tutela della persona nemmeno se in gioco ci sono competitività e investimenti. La *“terza via”* proposta è ancora una volta *“umanocentrica”* e prevede un utilizzo virtuoso dei sistemi di IA per l'economia europea che consenta di preservare il nucleo irrinunciabile dei diritti fondamentali e delle libertà e di gestire, e non subire, l'innovazione.

Quattro sono essenzialmente i gruppi di rischio elencati: inaccettabile, alto, limitato e minimo. L'attenzione massima ovviamente si concentra sulle prime due categorie. Viene vietato l'uso di sistemi di IA *“progettati per manipolare il comportamento umano, le decisioni o le opinioni, per un fine dannoso”*. Stessa sorte per le tecnologie in cui l'impiego di sistemi di IA abbia la finalità di predire il comportamento o di sfruttare le vulnerabilità di persone o di gruppi sociali. In linea con il dettato del GDPR, con cui la nuova regolamentazione dovrà dialogare

<sup>115</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile COM(2021) 206 final, 2021/0106 (COD), che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.

<sup>116</sup> Secondo il Consiglio europeo la proposta avrebbe dovuto *“salvaguardare i nostri valori nonché i nostri diritti fondamentali ed essere socialmente equilibrata. Tale approccio europeo aumenterà l'attrattiva del modello europeo. Riunione straordinaria del Consiglio europeo dell'1 e 2 ottobre 2020, Conclusioni, EUCO 13/20, 2020, punto 7. Si tratta del c.d. “Effetto Bruxelles” elaborato da A. BRADFORD, Effetto Bruxelles. Come l'Unione europea regola il mondo, Milano 2021, p. 220 ss.*

<sup>117</sup> *Supra* nota 117.

<sup>118</sup> Proposta di regolamento, cit., p. 3.

in modo stretto e costante essendo i dati il principale nutrimento dei sistemi di IA<sup>119</sup>, pur non arrivando a vietare qualsiasi tipo di trattamento automatizzato, è prevista l'imposizione di severe limitazioni. I sistemi ad "alto rischio" necessiteranno di una valutazione preliminare per poter essere commercializzati. Gravano sugli operatori degli obblighi rigorosi ovvero: l'uso di dati di «alta qualità» per l'addestramento dell'algoritmo; prevedere una documentazione che ne spieghi con precisione il funzionamento; rendere chiaro quali contenuti sono generati; catalogazione in un database; trasparenza nella comunicazione con l'utente; supervisione umana. Vengono inoltre riproposti i concetti di accuratezza, robustezza e sicurezza informatica<sup>120</sup>. Per classificare i sistemi di IA come ad "alto rischio" dovrà tenersi conto della destinazione e delle modalità d'uso della tecnologia, dell'entità dei danni che potrebbe derivare dal loro impiego e dalla probabilità di causare eventi pregiudizievoli.

La proposta prevede inoltre un sistema di certificazioni, istituisce una "dichiarazione di conformità europea"<sup>121</sup> e introduce la marchiatura CE per i sistemi ad alto rischio<sup>122</sup>. Viene mantenuta la valutazione di impatto, introdotta dal AI HLEG, che ogni attore coinvolto utilizzerà per valutare la propria tecnologia di IA<sup>123</sup>.

Idealmente le nuove norme sono destinate ad una platea molto ampia che comprende tutti fornitori di sistemi IA operanti sul mercato europeo, indipendentemente dal fatto che siano o meno stabiliti in uno Stato membro, e dunque anche a coloro che, pur essendo stabiliti in uno Stato terzo, offrono i loro prodotti a cittadini europei.

Un approccio molto prudente viene adottato con riguardo ai sistemi di "identificazione biometrica a distanza" nei luoghi pubblici. Il legislatore, infatti, non ne vieta *tout court* l'impiego ma li assoggetta ad un regime autorizzatorio rafforzato, che prevede procedure più rigorose di valutazione della conformità attraverso il coinvolgimento di un organismo di controllo e verifiche finalizzate ad analizzare i rischi specifici e il relativo impatto sulla protezione dei dati personali degli interessati. In particolare, all'interno della valutazione di impatto dovrà essere soppesata la probabilità e la gravità del danno potenziale eventualmente causato da possibili imprecisioni del sistema di IA oggetto di analisi, con particolare riferimento a dati quali età, etnia, sesso e disabilità degli interessati.

Per i sistemi di IA che non siano ad "alto rischio", ma siano comunque destinati ad interagire con gli utenti, si dovranno applicare delle tutele legate soprattutto alla trasparenza e al diritto dell'interessato ad essere informato del fatto che si trovi ad interagire con un sistema IA.

La proposta di regolamento prevede, inoltre, l'istituzione di un Comitato per l'intelligenza artificiale, che dovrebbe lavorare a stretto contatto con le singole autorità nazionali<sup>124</sup>. È inoltre prevista l'istituzione di una rete di *monitoring* e di *reporting* destinata a tenere traccia degli incidenti più gravi.

Pesantissimo il regime sanzionatorio, anche più di quello già rigoroso previsto dal GDPR. Per chi non si conforma alle nuove norme sono previste multe che possono arrivare a trenta milioni di euro o al 6% del fatturato globale annuo, nel caso di violazioni che coinvolgano sistemi di IA non consentiti<sup>125</sup>.

<sup>119</sup> G. CONTALDI, *La proposta di regolamento dall'intelligenza artificiale la protezione dei dati personali*, cit., p. 207 ss.

<sup>120</sup> Proposta di regolamento, cit., art. 8-15.

<sup>121</sup> Proposta di regolamento, cit., art. 48.

<sup>122</sup> Proposta di regolamento, cit., cap. V.

<sup>123</sup> Proposta di regolamento, cit., art. 49.

<sup>124</sup> Proposta di regolamento, cit., art. 56 ss.

<sup>125</sup> In merito ai rapporti tra GDPR e proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, si vedano le riflessioni di G. CONTALDI, *La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale e la protezione dei dati personali*, cit. p. 207 ss.

A margine, per ciò che riguarda specificamente il rapporto IA e diritti fondamentali, nel testo si rileva un'attenzione particolare affinché si mantenga sempre un bilanciamento tra i due profili. Chiaramente, bisognerà poi vedere se, alla prova dei fatti, la normativa delineata sarà effettivamente sufficiente a monitorare e, ove necessario, sanzionare eventuali condotte lesive dei diritti umani. Nella proposta si evidenzia, infatti, che l'IA con le sue caratteristiche specifiche (ad esempio opacità, complessità, dipendenza dai dati, comportamento autonomo) potrebbe incidere negativamente su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza (ma evidentemente anche dalla CEDU). A motivo di ciò, poiché l'obiettivo rimane quello di assicurare un livello elevato di protezione di tali diritti fondamentali e di mantenere un approccio basato sul rischio chiaramente definito, viene stilato un elenco di requisiti per un'IA affidabile e di obblighi proporzionati per tutti i partecipanti alla catena del valore, per arrivare addirittura a migliorare e promuovere la protezione dei diritti umani – proponendo così l'idea non di una mera tutela statica dei diritti umani ma addirittura di una tutela di tipo proattivo.

All'interno della proposta si introduce una serie di obblighi di prova *ex ante*, di gestione dei rischi e di sorveglianza umana, per ridurre al minimo la possibilità di decisioni errate o distorte assistite dall'IA in settori critici, quali ad esempio l'istruzione e la formazione, l'occupazione, le attività di contrasto alla criminalità e il sistema giudiziario. Cionondimeno, nel caso in cui si dovessero comunque verificare violazioni dei diritti fondamentali, la proposta richiede che a favore delle persone lese venga garantito un ricorso efficace reso possibile assicurando la trasparenza e la tracciabilità dei sistemi di IA unitamente a rigidi controlli *ex post*.

La Commissione, dunque, introducendo una serie di controlli *ex ante* ed *ex post* a carico degli operatori del settore, impone di fatto alcune restrizioni alla libertà d'impresa. Nondimeno tali restrizioni, che rispondono ad un concetto di “innovazione responsabile”, sono necessarie al fine di assicurare il rispetto di motivi imperativi d'interesse pubblico quali la salute, la sicurezza, la tutela dei consumatori e, naturalmente, la protezione dei diritti individuali. Nella relazione che accompagna la proposta di regolamento si evidenzia come gli stessi obblighi di trasparenza imposti agli operatori non incidano in maniera sproporzionata sul diritto alla protezione della proprietà intellettuale poiché sono limitati soltanto alle informazioni minime necessarie affinché le persone possano esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo e a garantire la necessaria trasparenza presso le autorità di controllo. A motivo di ciò, per ciò che riguarda specificamente il regime probatorio, si introduce una tipologia di responsabilità che ha molti punti in comune con quella oggettiva<sup>126</sup>. In caso di lesioni ai diritti individuali, infatti, è il produttore del sistema a dover dimostrare di avere seguito tutte le prescrizioni e di aver effettuato tutti i controlli e che dunque il danno non è conseguenza di un difetto di realizzazione o di progettazione della tecnologia.

## 6. Conclusioni. Strumenti “vecchi” per rischi “nuovi”

Nell'esame che precede si è inteso offrire una panoramica di quelli che potrebbero essere i profili di interferenza tra lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale e tutela dei diritti umani ma anche soffermarsi sugli interventi delle istituzioni europee e del Consiglio

---

<sup>126</sup> La riflessione è di G. CONTALDI, *La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale e la protezione dei dati personali*, cit., p. 214.

d'Europa, per cercare di ricostruire l'attuale quadro normativo in materia di IA ma, soprattutto, per comprendere in quale direzione ci si stia muovendo.

Dall'analisi è emersa una continua tensione dialettica tra opportunità e rischiosità. Il risultato è che se certamente benvenute sono quelle tecnologie che migliorano l'efficienza energetica, semplificano la produzione, migliorano la salute, molto meno lo sono quelle che utilizzano algoritmi per valutare il *credit scoring* o il rischio di recidiva in ambito penale<sup>127</sup>, perché il rischio di lesione dei diritti umani, in questi casi, è molto alto. Ciò che emerge è che la parola chiave resta "bilanciamento", per non rischiare, da una parte, di perdere gli enormi vantaggi connessi allo sviluppo e all'impiego di queste nuove tecnologie e, dall'altra, di mettere a rischio le consolidate conquiste in termini di diritti e valori. Appare come non mai imperativo tracciare una linea netta che divida ciò che è lecito da ciò che non lo è, così da preservare la libertà degli individui e garantire, allo stesso tempo, la certezza giuridica.

A ben vedere però, l'uso crescente dell'automazione e del processo decisionale algoritmico in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata potrebbe portare ad un'alterazione del concetto stesso di "diritti umani", normalmente deputati ad agire come presidi contro l'ingerenza statale. La tradizionale asimmetria di potere che da sempre caratterizza autorità ed individui, infatti, si sta spostando verso un'asimmetria di potere tra coloro che sviluppano algoritmi e coloro che, al contrario, ne sono governati.

In questo scenario così mutevole, da un punto di vista strettamente normativo, gli strumenti principali a cui continua ad essere affidata la tutela dei diritti umani in ambito europeo restano la Carta di Nizza, insieme ai principi generali non scritti<sup>128</sup>, i Trattati istitutivi e il diritto derivato<sup>129</sup>, e naturalmente, seppur appartenente ad un diverso ordinamento, la CEDU.

Alla luce di ciò, appare necessario interrogarsi per capire se questi strumenti, elaborati in un contesto sociale e giuridico completamente differente, saranno in grado di raccogliere e affrontare positivamente le nuove sfide che il massiccio ricorso a strumenti regolati dall'IA sta ponendo con intensità e livelli di complessità sempre crescenti per poter valutare, se alla fine della rivoluzione digitale in atto, il sistema di tutela dei diritti umani ne uscirà rafforzato o, al contrario, indebolito.

L'interrogativo appare legittimo anche alla luce del fatto che la maggior parte dei diritti tutelati dalla Carta di Nizza così come dalla CEDU non rivestono carattere assoluto<sup>130</sup>

<sup>127</sup> Ha fatto molto discutere sul punto il caso *State v. Loomis*, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016) nel quale la Corte Suprema del Wisconsin ha stabilito che l'impiego di algoritmi predittivi per la valutazione del rischio di recidiva non viola il diritto dell'imputato ad un equo processo. Per un commento S. CARRER, *Se l'amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin*, in *Giurisprudenza Penale Web*, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2019/04/24/lamicus-curiae-un-algoritmo-chiacchierato-caso-loomis-alla-corte-suprema-del-wisconsin/>.

<sup>128</sup> CGUE, causa 29-69, *Erich Stauder c. Città di Ulm — Sozialamt*, 12 novembre 1969; CGUE, causa 11-70, *Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, 17 dicembre 1970; CGUE, causa 4-73, *J.Nold, Koblen- und Baustoffgroßhandlung c. Commissione delle Comunità europee*, 14 maggio 1974. Conclusioni dell'avvocato generale Colomer del 24 gennaio 2008, punto 19 nella CGUE, cause riunite C-55/07 e C-56/07, *Othmar Michaeler (C-55/07 e C-56/07), Subito GmbH (C-55/07 e C-56/07) e Ruth Volgger (C-56/07) c. Amt für sozialen Arbeitsschutz e Autonome Provinz Bozen*, 24 aprile 2008.

<sup>129</sup> Si ricorda ad esempio, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

<sup>130</sup> L'articolo 51, paragrafo 1 della Carta è il risultato di una codificazione della giurisprudenza della CGUE volta a delimitare l'ambito di applicazione dei principi generali. Attualmente, la CGUE utilizza l'articolo 51, paragrafo

poiché al verificarsi di determinate condizioni possono subire delle limitazioni. Peraltro, in base a quanto chiarisce l'articolo 52 paragrafo 3 della Carta di Nizza, qualora tali diritti trovino tutela anche all'interno della CEDU, eventuali limitazioni non potranno porsi in contrasto con la stessa e risulteranno legittime solo se rispettose di quanto previsto da entrambi i testi. A ciò si deve aggiungere che in base a quanto dispone il paragrafo 1 dello stesso articolo, ogni limitazione dei diritti fondamentali deve essere prevista dalla legge, deve rispondere effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione e deve superare il vaglio dei criteri della necessità e della proporzionalità<sup>131</sup>. Questo comporta che la compressione dei diritti, oltre a dover essere necessaria e giustificata da esigenze imperative, dovrà anche essere proporzionata, cioè andrà accertato che quello stesso scopo non avrebbe potuto essere raggiunto con altri mezzi alternativi meno invasivi<sup>132</sup>.

La stessa Corte di giustizia dell'UE in più occasioni ha avuto modo di evidenziare che qualsiasi compressione all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta di Nizza deve risultare rispettosa della loro "essenza"<sup>133</sup>. Requisiti simili per poter limitare i diritti tutelati dalla CEDU sono richiesti anche dalla Corte EDU<sup>134</sup>. Peraltro, proprio con specifico riferimento all'impiego di nuove tecnologie, la Corte EDU ha già avuto modo di chiarire che gli Stati dovrebbero trovare "un giusto equilibrio" tra la protezione dei diritti fondamentali e lo sviluppo delle nuove tecnologie<sup>135</sup>.

Come osservato nei paragrafi precedenti, l'applicazione su vasta scala di sistemi di intelligenza artificiale implica che ne possano risultare potenzialmente interessati o addirittura minacciati un'ampia gamma di diritti fondamentali a seconda dello scopo specifico per cui l'IA viene impiegata, la sua funzionalità, la complessità e la portata<sup>136</sup>. Più aumenta l'automazione di questi sistemi, più si riduce la possibilità di supervisione umana e maggiore è il rischio che possano verificarsi violazioni dei diritti fondamentali, anche perché una stessa questione può essere vista da diverse prospettive e quindi interessare – in negativo – diversi diritti fondamentali. Una decisione presa da un algoritmo potrebbe risultare allo stesso tempo lesiva della dignità umana e della privacy ma anche discriminatoria. Se poi non sono previsti meccanismi di tutela e di protezione adeguati potrebbe sfociare altresì nella violazione del diritto ad un rimedio giurisdizionale efficace, alla buona amministrazione, ad un ricorso effettivo e ad un processo equo.

Peraltro, come è stato osservato<sup>137</sup>, il continuo mutamento di questi sistemi e gli sviluppi che non risultano a priori prevedibili rappresentano degli ostacoli concreti alla possibilità di poter prevedere in anticipo ed in modo esauriente i vari profili di ingerenza che

1 della Carta per analogia per i principi generali del diritto. Si veda, ad esempio, CGUE, C-406/15, *Petya Milkova c. Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen control*, 9 marzo 2017, punti 50 e 54.

<sup>131</sup> Così si è espressa più volte anche la Corte di giustizia, si veda a titolo esemplificativo, Cause riunite C-92/09 e C-93/09 *Volker und Markus Schecke e Eifert GbR e Hartmut Eifert*, 9 Novembre 2010, par. 77.

<sup>132</sup> CGUE, Cause riunite C-293/12 e C-594/12, *Digital Rights Ireland Ltd v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources and Others and Kärntner Landesregierung and Others*, 8 April 2014 par. 52.

<sup>133</sup> CGUE, C-362/14, *Maximilian Schrems v. Data Protection Commissioner*, 6 ottobre 2015, paragrafi 94-95. Vedi anche M. SCHEININ, T. SORELL (2015), *SURVEILLE Deliverable D4.10 – Synthesis report from WP4, merging the ethics and law analysis and discussing their outcomes*, 7 April 2015, p. 9.

<sup>134</sup> Si vedano ad esempio le seguenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: *S. and Marper v. the United Kingdom* [GC], Nos. 30562/04 e 30566/04, 4 dicembre 2008; *K e T v. Finland*, No. 25702/94, 12 luglio 2001.

<sup>135</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *S. and Marper v. the United Kingdom* [GC], cit., par. 112.

<sup>136</sup> Si veda la posizione del Consiglio d'Europa sul punto espressa nella *Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee of Ministers to member States on the human rights impacts of algorithmic systems, Appendix*, par. A.8.

<sup>137</sup> A. ADINOLFI, *L'unione europea dinanzi allo sviluppo dell'intelligenza artificiale: la costruzione di uno schema di regolamentazione europea*, cit., p. 13 ss.

potrebbero profilarsi con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali<sup>138</sup>. A tale ultimo riguardo, si sottolinea il compito sostanziale a cui sono chiamate le istituzioni europee e le autorità nazionali nel prossimo futuro al fine di incoraggiare la trasparenza e il giusto processo, la certezza giuridica in generale e, nello specifico, misure concrete volte a tutelare i diritti fondamentali e le garanzie associate al ricorso, al trattamento e all'analisi dei dati da parte del settore pubblico e di quello privato laddove si impieghino sistemi di intelligenza artificiale. È indubbiamente necessaria una più stretta cooperazione tra le autorità di regolamentazione dei comportamenti nell'ambiente digitale e andrebbe seriamente valutata l'opportunità di istituire a livello europeo una struttura di coordinamento digitale, così come proposto dalla Commissione. Le autorità coinvolte, non ultimi gli Stati membri, in uno sforzo comune, dovrebbero lavorare per individuare e adottare tutte le misure opportune per ridurre drasticamente eventuali discriminazioni, la mancanza di imparzialità algoritmiche, nonché per sviluppare un solido quadro etico comune che garantisca la trasparenza delle tecnologie di IA. Diversamente, la fiducia che gli individui ripongono nei servizi digitali potrebbe risultrne seriamente compromessa.

L'attenzione deve essere mantenuta alta, soprattutto all'alba dell'adozione di una normativa europea specifica sul punto<sup>139</sup>. Recentemente il gruppo di organizzazioni della società civile si è rivolta all'Europa presentando una dichiarazione tesa a richiedere una legge sull'intelligenza artificiale che metta in primo piano i diritti fondamentali<sup>140</sup>.

Se non correttamente gestita a livello normativo e pratico, se non si interviene con un quadro chiaro necessario a mitigare i rischi<sup>141</sup> in termini di diritti, se non si agisce con una comunicazione positiva e propositiva idonea a rafforzare una buona percezione dell'IA negli individui, il rischio concreto è che, da opportunità per migliorare il benessere generale della società, l'IA finisca per essere percepita come una minaccia.

Alla luce di tutto quanto fin qui analizzato, si pone l'ulteriore tema della possibile cristallizzazione di nuovi diritti sostanziali e di nuovi diritti procedurali digitali. Ma sono davvero necessari? O sarebbe sufficiente una nuova declinazione di quelli esistenti tutelati dalla Carta di Nizza e dalla CEDU oltre che dai sistemi costituzionali interni?

Il *Rathenau Instituut*, in un recente rapporto<sup>142</sup> in cui analizza l'impatto dei diritti umani nell'era dei robot, propone il riconoscimento di due nuovi diritti umani al fine di mantenere l'IA su un piano che sia effettivamente a misura d'uomo. In particolare, prospetta il

<sup>138</sup> Lo studio del 9 novembre 2018 realizzato per il Consiglio d'Europa si riferisce alla rivoluzione digitale in atto come alla "New" Industrial Revolution ed evidenzia che "The 'New' Industrial Revolution now dawning is also likely to bring myriad benefits to individuals and societies yet, like the original Industrial Revolution, might also generate unintended adverse effects that were not recognised at the time of the revolution's unfolding. Lo studio è disponibile al seguente link <https://rm.coe.int/draft-study-of-the-implications-of-advanced-digital-technologies-inclu/16808ef255>.

<sup>139</sup> La Commissione ha reso noto di voler aumentare a 20 miliardi di euro l'anno gli investimenti privati e pubblici per le tecnologie di IA e sta incrementando i suoi investimenti annuali in AI del 70% nell'ambito del programma *Horizon 2020*.

<sup>140</sup> La dichiarazione, disponibile al seguente link <https://edri.org/wp-content/uploads/2021/12/Political-statement-on-AI-Act.pdf>, è stata redatta da *European Digital Rights (EDRi)*, insieme a *AccessNow*, *Fondazione Panoptikon*, *epicenter.works*, *AlgorithmWatch*, *European Disability Forum (EDF)*, *Bits of Freedom*, *Fair Trials*, *PICUM* e *ANEC*, ed elenca le raccomandazioni essenziali per guidare il PE e il Consiglio dell'UE nel modificare la proposta di Regolamento in tema di IA.

<sup>141</sup> Si veda al riguardo C. VAN VEEN, *Artificial Intelligence; What's Human Rights Got to Do with It?*, in *Data & Society: Points – blog of Data & Society Research Institute*, 14 May 2018; Barfield, W. & Pagallo.

<sup>142</sup> R. VAN EST, J. GERRITSEN, L. KOOL, *Report Human rights in the robot age, Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality*, 2017, disponibile al seguente link <https://www.rathenau.nl/en/digitale-samenleving/human-rights-robot-age>.

riconoscimento del diritto a non essere oggetto di misurazioni, di analisi e di “addestramento” e il diritto a un contatto umano significativo<sup>143</sup> e, dunque, a poter stabilire e sviluppare relazioni profonde con altri esseri umani. Entrambi i diritti potrebbero essere ricondotti al più ampio concetto di “*right to cognitive liberty*”<sup>144</sup>.

A ben vedere però, questi due diritti, pur classificandosi come autonomi, risultano strettamente connessi tra loro e si pongono come naturale sviluppo dei tradizionali diritti alla privacy e al rispetto della vita familiare, seppur declinati nell’era dell’intelligenza artificiale. La necessità di tali nuovi diritti umani specifici viene motivata sulla base del fatto che gli individui si trovano in una posizione di debolezza nei confronti della cultura della sorveglianza di massa e del fatto che chi si trova al vertice ed ha dunque potere decisionale non sembra aver (ancora) sviluppato una consapevolezza ed una sensibilità adeguate al problema<sup>145</sup>. Sembra, infatti, che il ritorno in termini economici e politici derivante dall’impiego di sistemi di tracciamento e di raccolta dati, sia ancora oggi un “valore” ritenuto più essenziale della tutela dei diritti dei singoli.

Nel dettaglio, ciò su cui vale la pena interrogarsi è se effettivamente la formale categorizzazione di nuovi diritti sia utile a fornire una ‘reale’ protezione di fronte a comportamenti non etici. Il rischio è che invece si vadano ad aggiungere ad una lista già ben nutrita di diritti riconosciuti in potenza ma non nella sostanza<sup>146</sup>. Sarebbe probabilmente più opportuno introdurre meccanismi di controllo rigorosi ed effettivi che impongano ai produttori di algoritmi di conformarsi ad una serie di requisiti chiari e selettivi non solo lato sviluppo ma anche, e forse soprattutto, lato possibilità di utilizzo. In caso di uso distorto e potenzialmente lesivo, dovrebbero essere previsti meccanismi sanzionatori efficaci e talmente gravosi in termini economici da riuscire a scoraggiare impieghi non etici, che impongano sanzioni per importi tali da superare perfino l’enorme giro di affari che si cela dietro al mercato dei dati.

Resta il fatto che indubbiamente, quella sulle nuove tecnologie rappresenta la nuova sfida del XXI secolo. La partita si giocherà a diversi livelli, non solo economico ma anche politico, sociale e umano, e certamente, non solo sul piano nazionale ed europeo ma anche internazionale. Occorrerà tenere conto, nel ponderare la normativa definitiva e le relative eccezioni, che l’adozione di regole troppo permissive, che lascino ampia discrezionalità alle autorità nazionali, porterebbe con sé il grave rischio di distorsioni strutturali e lesive dei diritti fondamentali oltre a creare asimmetrie applicative e zone grigie, e aprirebbe la strada alla temuta incertezza giuridica<sup>147</sup>. Di contro, una normativa troppo restrittiva, che rischi di scoraggiare gli operatori del settore e allontanare gli investimenti, lascerebbe dietro di sé

<sup>143</sup> *Right to not be measured, analysed or coached* e *Right to meaningful human contact*

<sup>144</sup> J.C. BUBLITZ, *My mind is mine!? Cognitive liberty as a legal concept*, in Hildt, Franke (a cura di), *Cognitive Enhancement: An Interdisciplinary Perspective*, Hamburg, 2013, p. 233 ss.

<sup>145</sup> Per fare un altro esempio, in risposta alle preoccupazioni dei consumatori sul tracciamento Wi-Fi da parte dei proprietari di negozi, l’ex ministro olandese degli affari economici e il segretario di stato per la sicurezza e la giustizia hanno dichiarato che le persone dovrebbero semplicemente spegnere il loro smartphone se non vogliono essere tracciati, Tweakers, “*Kabinet: zet telefoon uit om wifi-tracking tegen te gaan*”, 12 February 2014, <https://tweakers.net/nieuws/94273/kabinet-zet-telefoon-uit-omwifi-tracking-tegen-te-gaan.html>.

<sup>146</sup> In questo senso anche A. SANTOSUOSSO, *Intelligenza artificiale e diritto, Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Milano, 2020, p. 413 ss. L’A. evidenzia che prima di muoversi verso la direzione dell’introduzione di nuovi diritti umani specifici “*vale la pena di interrogarsi sull’utilità di infittire la selva dei diritti riconosciuti formalmente (e magari ignorati nella pratica) e sulla possibilità di applicare strumenti del tipo della privacy by design, che s’ispira a una logica diametralmente opposta*”.

<sup>147</sup> Si vedano sul punto anche le conclusioni di A. ADINOLFI, *L’Unione europea dinanzi all’ sviluppo dell’intelligenza artificiale*, cit., p. 33 ss.

un'Europa, già in ritardo sul tema tecnologie e sfavorita per dimensioni e popolazione, in una posizione di forte svantaggio nello scacchiere geopolitico mondiale<sup>148</sup>.

---

<sup>148</sup> Intervistato da Politico (Europe), l'ex CEO Google Eric Schmidt, presidente della *National Security Commission on Artificial Intelligence* (NSCAI), ha chiarito che la strategia dell'Unione Europa non avrà successo perché l'Europa "non è abbastanza grande" per competere con la Cina, e avrà bisogno di collaborare con gli Stati Uniti, reperibile al seguente link: <https://www.politico.eu/article/ex-google-chief-eric-schmidt-european-tech-not-big-enough-to-compete-with-china-alone/>.